

# LE STRADE

rassegna di giurisprudenza  
2009-2013

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA  
demanio, patrimonio, beni pubblici

collana a cura di PAOLO LORO  
JRE 112

REPERTORI

# LE STRADE

rassegna di giurisprudenza  
2009-2013

**EXEO** edizioni 

ISBN: 978-88-6907-056-3

professionisti

pubblica amministrazione

**Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di massime giurisprudenziali in materia di STRADE, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: agosto 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio e beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-056-3 - codice: JRE112 - nic: 203 - L'acquisto, il pagamento e la consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito [www.exeo.it](http://www.exeo.it) - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it). Luogo di elaborazione: sede operativa.

## SOMMARIO

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CASE CANTONIERE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> PRIVATIZZAZIONE ANAS, IRRILEVANZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> RICHIESTA DELLA TOSAP](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> PARCHEGGIO ABUSIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO STRADALE - ART. 27 D. LGS. 285/92](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE AUTOSTRADALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AMPLIAMENTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AREE A VERDE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AREE PRIVATE A DISPOSIZIONE DELLA P.A. --> NATURA DEL NEGOZIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> BASE NORMATIVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> CATEGORIE MERCEOLOGICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> CAUZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> COMMERCIO ITINERANTE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DECADENZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DIFFIDA A PROSEGUIRE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DURATA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MERCATO COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> RAPPORTO CON AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> ABRUZZO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> CAMPANIA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> LIGURIA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI](#)

[POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> LOMBARDIA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> PIEMONTE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> VENETO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> ASSEGNAZIONE NUOVA AREA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> MANCATO INIZIO DELL'ATTIVITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SILENZIO-ASSENSO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SUBINGRESSO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SUCCESSIONE TRA ENTI CONCEDENTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> COSTRUZIONE DI STRADE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> COSTRUZIONI REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> ARTISTI DI STRADA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> DIVIETO DI SOSTA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> INTRALCIO A CIRCOLAZIONE DI VEICOLI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> INTRALCIO A CIRCOLAZIONE PEDONALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> SEDIME STRADALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> TRATTURI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> TRATTURI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> AREA DI VISIBILITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> CORRISPETTIVI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> DEMANIO ACCIDENTALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> DIRITTO CIVICO DI PASSAGGIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> DISTANZE DALLE COSTRUZIONI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE --> ZTL](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> LIMITI ALLA SOSTA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> DEBORDARE DELLE COLTURE CONFINANTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> OPERE DI SOSTEGNO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> RIMOZIONE DI RIFIUTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> SOGGETTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ACCESSI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ARCADE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA -->](#)

ATTRAVERSAMENTO

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> AUTOLAVAGGI

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> BARRIERE SPARTITRAFFICO

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CANALE DI SCOLO

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CASE CANTONIERE

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CORSIE DI ACCELERAZIONE

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CORTI

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> DISSUASORI DI SOSTA

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> GUARD-RAIL

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> AUTOSTRADE

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> AUTOSTRADE --> INSEGNE DI ESERCIZIO

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> CONCESSIONE, INAMMISSIBILITÀ

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> CURVE

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> DISTANZA MINIMA

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> FORMA

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> IMPIANTI DI SERVIZIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> INTERSEZIONI STRADALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> ITINERARI INTERNAZIONALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> LIMITI QUANTITATIVI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> PERICOLOSITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> RAPPORTO CON L'INSEGNA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> SPESE DI RIMOZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> TARIFFA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INTERSEZIONI STRADALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PARCHEGGI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PASSAGGI A LIVELLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PASSI CARRAI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PERTINENZE AUTOSTRADALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PIAZZOLE DI SOSTA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PREINSEGNE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ROTATORIE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> SCARPATE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> SCAVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> SEGNALETICA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> SOTTOSUOLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> TRANSENNE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> POLIZIA STRADALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> DIFFERENZA TRA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> DECORRENZA DEGLI EFFETTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> NATURA DICHIARATIVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> DENOMINAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE IN AMBITO INDUSTRIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE NEL PERIMETRO URBANO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICAZIONI GRAFICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICI DI DEMANIALITÀ, INSUFFICIENZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI](#)

[E PRESUNZIONI --> STRADE DI COLLEGAMENTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> VARCO A MARE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> PERTINENZE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO --> BENI ESPROPRIATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO --> USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> SDEMANIALIZZAZIONE --> DISUSO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> CESSAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> ELENCO COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> ESISTENZA DI PORZIONE PRIVATA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> ESPROPRIAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> INVENTARIO COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> MANUTENZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DEI PRIVATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> QUESTIONARI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> COLLEGAMENTO CON LA VIA PUBBLICA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> RISULTANZE CATASTALI, ELENCO STRADE PUBBLICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> RISULTANZE PRG, ELENCO STRADE PUBBLICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> ATTO D'OBBLIGO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI --> PROVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> UTI CIVIS](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA PEDONALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> COLLATIO AGRORUM PRIVATORUM](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> CONTRIBUTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> PRESCRITTIBILITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> PUBBLICO TRANSITO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> REQUISITI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> REQUISITI --> ELENCO STRADE VICINALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADE DI BONIFICA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> TARIFFE AUTOSTRADALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> VOLANTINAGGIO](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE DI STRADE](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> CORRISPETTIVI DI AREE DI SERVIZIO](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> DISSUASORI DI SOSTA](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> SERVITÙ DI USO PUBBLICO](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> STRADE VICINALI](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> STRADE VICINALI --> CONTRIBUTI](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ZTL](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANO DEL TRAFFICO](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI](#)

[GIUDIZIO --> INTERESSE AD AGIRE --> CLASSIFICAZIONE DI STRADE](#)

[GIUDIZIO --> INTERESSE AD AGIRE --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DETERMINAZIONE TARIFFE AUTOSTRADALI](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> TRASFERIMENTO COATTIVO TRATTI STRADALI](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CLASSIFICAZIONE STRADE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> CONTINGENTAMENTO](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> DESTINAZIONE DI ZONA](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> DISTANZA MINIMA](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> REGIONI E PROVINCE --> CAMPANIA](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> REGIONI E PROVINCE --> FRIULI-VENEZIA GIULIA](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> REGIONI E PROVINCE --> VENETO](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> VINCOLO PAESAGGISTICO](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> ASSERVIMENTO CONVENZIONALE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> CONVENZIONE URBANISTICA](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> DIRITTO REALE D'USO](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> ESISTENZA DI VINCOLI](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> ALIENAZIONE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> AREE URBANE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> EFFETTI](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> IMMOBILI ABUSIVI](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> INTERPRETAZIONE --> ECCEZIONALITÀ](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> INTERPRETAZIONE --> INTERPRETAZIONE ESTENSIVA](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> NORMATIVA DEROGABILE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> NUOVA COSTRUZIONE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PARCHEGGI A PAGAMENTO](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> INALIENABILITÀ](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> LIMITE QUANTITATIVO](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> MOMENTO RILEVANTE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> PROSSIMITÀ](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PIANO DI CAMPAGNA](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> POTERI DEL COMUNE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> RAPPORTO CON PIANI ATTUATIVI](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> USO ESCLUSIVO DEI RESIDENTI](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> MANCATA REALIZZAZIONE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> MUTAZIONE DI DESTINAZIONE](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> PARCHEGGI A RASO](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> PARCHEGGI-STANDARD](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI BOLZANO](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> ZONA AGRICOLA](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE AUTOSTRADALE --> SUBCONCESSIONE](#)

[PATOLOGIA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> STRADA](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FUNZIONALE AGLI SCOPI PUBBLICI --> CASISTICA --> VIABILITÀ](#)

[PIANIFICAZIONE --> AREE-SOSTA PER I NOMADI](#)

[PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> IDONEITÀ VIABILITÀ ACCESSO](#)

[PIANIFICAZIONE --> PIANO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI](#)

[PIANIFICAZIONE --> STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE GENERALE --> NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE --> RAPPORTO CON IL CODICE DELLA STRADA](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> VIABILITÀ, TRASPORTO, PARCHEGGI](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> AUTOSTRADE](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> DESTINATARI DELL'ACCESSO --> ANAS](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ANAS](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLE SCELTE URBANISTICHE --> OPERE ED](#)

[INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLE SCELTE URBANISTICHE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> VIABILITÀ](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> CIRCOLAZIONE STRADALE](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> LIMITAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> CIRCOLAZIONE STRADALE](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> MANUTENZIONE MANTO STRADALE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> COMPETENZA --> ANAS](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> OPERE AUTOSTRADALI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA --> AMMINISTRATIVA --> COMPETENZA --> ANAS](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> AMPLIAMENTO STRADALE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INTERVENTI IN AREE DI SERVIZIO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ANAS SPA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ANAS SPA --> BENI AMMINISTRATI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ANAS SPA --> EVOLUZIONE GIURIDICA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ANAS SPA --> SEDI TERRITORIALI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> ANAS](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> ESISTENZA DI VINCOLI --> DESTINAZIONE A PARCHEGGIO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> ESISTENZA DI VINCOLI --> FASCE DI RISPETTO STRADALI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> MISURE ANTISISMICHE --> COPERTURA DI PARCHEGGI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PARCHEGGI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PARCHEGGI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PISTE E STRADE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> STRISCE PASSARUOTE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> ACCESSO ALLA VIA PUBBLICA](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> NULLA OSTA STRADALE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> PARCHEGGI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TITOLO CONDIZIONATO --> ACCESSO ALLA STRADA](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DICATIO AD PATRIAM --> STRADA](#)

[TRIBUTI --> TOSAP --> PARCHEGGI](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> CONFORMITÀ URBANISTICA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> CONFORMITÀ URBANISTICA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PARCHEGGI](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> CONFORMITÀ URBANISTICA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> STRADE --> AMPLIAMENTO](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> CONFORMITÀ URBANISTICA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> STRADE --> FASCE DI RISPETTO](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> FUNZIONALE AGLI SCOPI PUBBLICI --> CASISTICA --> PARCHEGGIO](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> FUNZIONALE AGLI SCOPI PUBBLICI --> CASISTICA --> VIABILITÀ](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> STRADE/PARCHEGGI PRIVATI](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> PARCHEGGI INTERRATI](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> RAMPE E SCIVOLI CARRAI](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> VIE PUBBLICHE](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> ABUSIVISMO](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> DECADENZA](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> DECADENZA --> DISCIPLINA APPLICABILE](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> DECADENZA --> DISCIPLINA APPLICABILE --> MISURE DI SALVAGUARDIA](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> EDIFICABILITÀ](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> EDIFICABILITÀ --> DISTANZE](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> EDIFICABILITÀ --> DISTANZE --> DA PREESISTENTI OPERE](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> EDIFICABILITÀ --> IN AREA PIP](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> EDIFICABILITÀ --> TIPOLOGIA MANUFATTI](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> FINALITÀ](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> NATURA](#)

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE**

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.626 del 16/07/2013 - Relatore: Davide Soricelli - Presidente: Francesco Corsaro

**Sintesi: I poteri previsti dall'art. 378 all. F legge 2248/1865 e dall'art. 20 D. Lgs. 285/1992 sono tra loro distinti.**

Estratto: «5. Anzitutto è condivisibile l'assunto secondo cui il provvedimento è motivato in maniera intrinsecamente contraddittoria a causa del suo riferimento al potere sindacale previsto dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F) e al diverso potere previsto dall'articolo 20 c.d.s.; si tratta effettivamente di poteri e procedimenti distinti.»

**Sintesi: Il potere previsto dall'art. 378 all. F legge 2248/1865 trova il suo presupposto nella necessità di ripristinare l'uso pubblico del bene ed è in questa prospettiva che si giustifica l'esigenza che esso non sia esercitato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione delle opere.**

Estratto: «6. Deve peraltro ritenersi che, essendo stato il provvedimento adottato con ordinanza sindacale, esso costituisca espressione del potere attribuito a quest'ultimo organo dall'articolo 378 citato. Tuttavia, anche a ritenere che si tratta di ordinanza sindacale ex articolo 378, sussistono almeno in parte i vizi denunciati dai ricorrenti. Benché in ordine alla necessità che il potere ex articolo 378 sia esercitato al massimo entro un anno dall'esecuzione delle opere la giurisprudenza si presenti oscillante (esistendo in materia precedenti di segno opposto), non può esservi dubbio che esso presupponga che vengano in rilievo opere che impediscano o rendano difficoltoso l'uso pubblico del bene; in altri termini lo speciale potere previsto dall'articolo 378 trova il suo presupposto nella necessità di ripristinare l'uso pubblico del bene ed è in questa prospettiva che si giustifica l'esigenza che il potere non sia esercitato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione delle opere. Nella fattispecie, quindi, sussiste un difetto di istruttoria e di motivazione dato che nel provvedimento non si fa riferimento all'impedimento dell'uso pubblico della strada e alla necessità di ripristinarlo; a ciò si aggiunge che la documentazione allegata al ricorso – pur non dando assoluta certezza dell'assunto dei ricorrenti secondo cui la recinzione in contestazione esiste da un quarantennio e non è mai stata spostata (non può escludersi che, in occasione dei lavori di manutenzione denunciati nel 2001, la recinzione sia stata in tutto o in parte spostata con occupazione di suolo pubblico) – fornisce quantomeno un principio di prova dell'esistenza in loco del manufatto da notevole lasso di tempo e dell'accettazione (o almeno della conoscenza) di questo stato di fatto da parte dell'amministrazione che, d'altro lato, prima di adottare il provvedimento impugnato, nemmeno ha ritenuto di intervenire in autotutela sulla d.i.a. consolidatasi nel 2001. In altri termini, proprio in considerazione della circostanza che nel dicembre 2001 fu presentata una d.i.a. avente a oggetto la sostituzione della recinzione e che, secondo quanto affermato in ricorso, i lavori non sono stati interdetti dal comune, il provvedimento repressivo avrebbe dovuto essere preceduto da una verifica, in contraddittorio con la società ricorrente, volta a stabilire se la recinzione insista su suolo privato o pubblico e se i lavori assentiti nel 2001 siano stati eseguiti in conformità a quanto

dichiarato. Soltanto ove fosse risultato che la recinzione insiste su suolo pubblico e che essa impedisca o renda difficoltoso l'uso pubblico della strada il comune avrebbe potuto, eventualmente previo annullamento della d.i.a., adottare i provvedimenti occorrenti al ripristino dell'uso pubblico. Da quanto risulta agli atti di causa ciò non è avvenuto e quindi sussiste un difetto di istruttoria e motivazione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII NAPOLI n.998 del 22/03/2013 - Relatore: Renata Emma Ianigro  
- Presidente: Antonino Savo Amodio

**Sintesi: Il potere possessorio previsto e disciplinato dall'art. 378 legge n. 2248 del 20.03.1865 all. F è diretto a rimuovere ostacoli alla circolazione stradale, qualora sussista una situazione di urgenza, in presenza di impedimenti od intralci alla circolazione stradale nonché per il caso di violazione della disciplina dettata in detta materia.**

Estratto: «5. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato non risulta motivato con riferimento alla normativa posta a base del ricorso di cui all'art. 378 legge n. 2248 del 20.03.1865 all.F , avendo il Sindaco richiamato genericamente, a fondamento del potere esercitato, le disposizioni di legge vigenti in materia.5.1 L'art. 378 cit. non può validamente invocarsi quale parametro di legittimità del provvedimento in questione dal momento che il potere possessorio previsto e disciplinato dalla disposizione richiamata è diretto a rimuovere ostacoli alla circolazione stradale, qualora sussista una situazione di urgenza, in presenza di impedimenti od intralci alla circolazione stradale nonché per il caso di violazione della disciplina dettata in detta materia (cfr C.d.S. sez. IV 8.06.2011 n. 3509).Nel caso in esame, dalla motivazione del provvedimento impugnato non si ricava alcun elemento, in termini di urgenza o di necessità di rimuovere ostacoli alla circolazione stradale, che consenta di ricondurre il potere esercitato all'art. 378 richiamato.5.2 Trattasi di un atto evidentemente volto al ripristino della legalità violata e della titolarità pubblica dell'area occupata dalla ricorrente in quanto rientrante tra i beni demaniali comunali in virtù delle cessioni gratuite in precedenza stipulate con la società costruttrice. Pertanto l'ordinanza gravata deve essere ricondotta, come si è innanzi anticipato, al più ampio potere di autotutela in materia di beni demaniali previsto e disciplinato dagli artt. 823 e 825 del cod. civ..»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.581 del 08/03/2013 - Relatore: Anna Maria Verlengia  
- Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: I poteri di autotutela possessoria conferiti al Sindaco dall'art. 378 all. F legge 2248/1865 e dall'art. 15 D. Lgs. Lgt. 1446/1918 sono ancora vigenti, poiché tali disposizioni sono rimaste sottratte dall'effetto abrogativo di cui all'art. 2 d.l. 200/2008 e all'art. 1 d.l. 179/2009.**

**Sintesi: L'art. 378 all. F legge 2248/1865 e l'art. 15 D. Lgs. Lgt. 1446/1918 attribuiscono al Sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, finalizzato alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, a prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale.**

**Sintesi: L'unico presupposto per l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti dall'art. 378 all. F legge 2248/1865 e dall'art. 15 D. Lgs. Lgt. 1446/1918 è la presenza di ostacoli al pubblico passaggio, indipendentemente dall'inclusione della strada nella documentazione catastale.**

Estratto: «L'ordinanza impugnata rientra nell'ambito dei poteri di autotutela possessoria, conferiti al Sindaco dall'art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, e dall'art. 15 del D.L. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, disposizioni a tutt'oggi vigenti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3509, Tar Lazio, I quater, 3419/2007 e Tar Veneto, I, 2042/2010, in ordine alla vigenza, a tutt'oggi, della competenza sindacale). La competenza del Sindaco non è in discussione, come puntualmente affermato nelle pronunce sopra menzionate, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 378, legge 2248/1865, all. F, e dell'art. 15 del D.L. Lgt. 1446/1918, sono rimaste sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, convertito nella L. 18 febbraio 2009 n. 9, e di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 1 dicembre 2009 n. 179. Le disposizioni citate attribuiscono al Sindaco, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, un potere di autotutela di carattere possessorio, finalizzato alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, a prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale (esistenza che tra l'altro prescinde anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali). Di fatto l'Amministrazione comunale, in base a tali precetti, può rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una situazione di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio (v. CdS, IV, 8 giugno 2011 n. 3509, Tar Veneto, I, 2042/2010). Tale potere, come si è visto, prescinde dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale (Così anche Consiglio Stato, sez. V, 08 gennaio 2009, n. 25; Consiglio Stato, sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5209 Consiglio Stato, sez. IV, 06 aprile 2000, n. 1975). Ne consegue l'irrelevanza della invocata inesistenza della strada pedonale sulla documentazione catastale, l'unico presupposto essendo costituito dalla presenza di ostacoli al pubblico passaggio, circostanza incontestata, quando non avvalorata dalla intenzione espressa dalla ricorrente di impedire la discesa in un tratto caratterizzato dalla presenza di uno strapiombo (cfr. Consiglio Stato n. 25/2009)..»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.395 del 08/03/2013 - Relatore: Riccardo Giani - Presidente: Maurizio Nicolosi

**Sintesi: La delibera di Giunta comunale che dà mandato all'ufficio tecnico affinché venga tutelata e recuperata una strada è illegittima se fondata sull'inesistente presupposto che tale strada abbia natura demaniale.**

Estratto: «Deve essere prioritariamente esaminato, per la sua possibile portata assorbente, il secondo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente evidenzia che gli atti gravati sono stati assunti su un presupposto errato, l'appartenenza dell'area al demanio stradale comunale, circostanza non vera alla luce di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 1981. La censura è fondata. La gravata deliberazione della Giunta

Comunale di Bagni di Lucca n. 149 del 2012 al punto 3) del deliberato ha dato mandato al responsabile dell'Ufficio Tecnico di assumere i provvedimenti per la tutela e il recupero della strada in questione (di accesso al torrente Lima) sul presupposto, contenuto nella motivazione della deliberazione stessa, che l'A. s.p.a. ha inserito nell'area di sua proprietà "anche il sedime di un tratto di via pubblica da ritenersi appartenente al demanio stradale comunale". Tale assunto dell'atto gravato risulta tuttavia privo di fondamento, giacché il Consiglio Comunale di Bagni di Lucca, con deliberazione n. 12 del 1981, aveva disposto la declassificazione della strada di accesso al torrente Lima in località Fornoli, superando quindi la natura demaniale della strada stessa. Alla luce di tali osservazioni la delibera della Giunta comunale n. 149 del 2012, al punto 3) del deliberato, risulta illegittima in quanto fondata su un presupposto inesistente (natura demaniale della strada in esame).»

TAR MOLISE n.750 del 17/12/2012 - Relatore: Massimiliano Balloriani - Presidente: Goffredo Zaccardi

**Sintesi: L'accertamento della legittimità del provvedimento di autotutela relativo ad una strada richiede l'accertamento (con efficacia meramente incidentale ai sensi dell'articolo 8 del c.p.a.) della proprietà della strada, applicando i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia (come l'inclusione della strada negli appositi elenchi e l'uso pubblico ab immemorabile).**

Estratto: «Come noto, l'articolo 22 della legge n.2248 del 1865, all.F, dispone che "...è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali ... Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti".In aderenza al tenore testuale della norma appena indicata, la Cassazione ha specificato che essa non pone una presunzione in grado di incidere sul diritto di proprietà del terreno adibito a strada ma solo sulla sua natura demaniale; nel senso che, solo dopo che sia accertata la proprietà comunale della via, si presume, in base agli elementi indicati da tale norma, la sua natura demaniale e non meramente patrimoniale (cfr. Cassazione, sentenza n. 8659 del 26 giugno 2000).Ne consegue che, quanto all'accertamento (con efficacia meramente incidentale, in questa sede, ai sensi dell'articolo 8 del c.p.a., cfr. Tar Lecce, sentenza n. 2222 del 16 dicembre 2011) della proprietà della strada si applicano i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia.Uno di essi è appunto l'inclusione della strada negli appositi elenchi (cfr. Tar Lecce, sentenza n. 2222 del 16 dicembre 2011), circostanza che tuttavia difetta nel caso di specie, per espressa affermazione dei ricorrenti (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo, in cui si cita l'assenza di tale strada nella delibera n.95 del 1979) non efficacemente smentita dal Comune resistente.Un'altra presunzione a favore della proprietà pubblica della strada stessa è, appunto, l'uso pubblico ab immemorabile, anch'esso richiamato dal Comune a sostegno delle proprie ragioni.»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.5647 del 19/06/2012 - Relatore: Germana Panzironi - Presidente: Maddalena Filippi

**Sintesi: È illegittima la sanzione adottata nei confronti di un soggetto per violazione di un'ordinanza contingibile e urgente che disciplina l'occupazione di suolo pubblico, qualora tale provvedimento sia scaduto.**

Estratto: «Il Collegio ritiene fondate le censure proposte. Giova evidenziare la portata e i limiti di applicabilità dell'ordinanza del Sindaco n. 128 del 25.5.2010. In base a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali), il Sindaco, quale ufficiale del Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento può adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.: La Corte costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti», ma nel caso di specie tale pronuncia non è influente, poiché rileva la modalità di esercizio del potere da parte del Sindaco. L'occupazione del suolo pubblico è opportunamente limitata nelle aree del Centro Storico dall'esistenza di un preponderante pubblico interesse, diretto alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale e alla tutela del decoro urbano. Il proliferare di esercizi commerciali che operano in tali aree e la difficoltà per l'amministrazione comunale di controllare periodicamente la corrispondenza tra le superfici autorizzate e quelle effettivamente utilizzate dagli operatori commerciali ha comportato, negli ultimi anni, un arbitrario aumento di volume dell'area concessa rispetto a quella assentita che ha generato una situazione non immediatamente affrontabile con una disciplina stabile e sistematica e, di conseguenza, la necessità oggettiva di procedere a contrastare il fenomeno con misure caratterizzate da temporaneità ed urgenza. Per tali ragioni l'ordinanza si presenta, nell'immediato, lo strumento più adeguato allo scopo che l'amministrazione comunale intende raggiungere nel breve periodo, ossia porre rimedio ad una situazione di occupazione di suolo pubblico divenuta ormai "regolarmente abusiva" e perdurante anche dopo l'avvenuto accertamento di tali abusi, con il rimedio della chiusura degli esercizi recidivi. Tale potere, previsto dall'ordinanza 128/2010, è conferito al sindaco da una norma primaria, portata dalla L. n. 94 del 2009 che, all'art. 3, comma 16, stabilisce che nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico il sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, se si tratta di occupazione di suolo pubblico a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pagamento delle spese e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Posta la legittimità del potere del Sindaco e le modalità del suo esercizio, ciò che qui rileva è il carattere di temporaneità dell'ordinanza, le cui caratteristiche fondamentali sono l'adeguatezza a fronteggiare la situazione provocata dall'evento straordinario e, stante il carattere eccezionale e temporaneo della stessa, la durata limitata. Nel caso in esame, quindi, non sembra possibile che l'amministrazione comunale possa ignorare la scadenza dell'ordinanza e procedere all'emanazione del provvedimento impugnato, peraltro basandone le motivazioni sull'esercizio di un potere ormai "scaduto", in quanto conferito al Sindaco in via eccezionale. Pertanto, alla luce di quanto illustrato, il provvedimento impugnato appare illegittimo.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.2232 del 06/03/2012 - Relatore: Carlo Modica De Mohac -  
Presidente: Luigi Tosti

**Sintesi: È legittima l'ordine di sgombero adottato dalla P.A. nei confronti del soggetto a cui sia stata concessa in superficie un'area di proprietà comunale per realizzarvi un parcheggio che sia motivata dalla necessità di garantire, in attesa dell'approvazione di alcune varianti progettuali, un corretto flusso del traffico e di evitare inutili occupazioni di suolo pubblico.**

Estratto: «CONSIDERATO: - che con convenzione stipulata il 26.2.2003 (Rep.175479, racc. 30112, rogito Notaio Intersimone in Roma) il Comune di Roma cedeva alle società Parcheggi Roma Nord s.r.l. e Interprogetti – ITP s.r.l., costituiti i ATI, il diritto di superficie di un'area di proprietà comunale localizzata in Roma, Via Muggia, distinta al N.C.T. al Foglio 396), al fine di realizzarvi un parcheggio;- che successivamente gli accertamenti tecnici eseguiti per la verifica della fattibilità del progetto strutturale presentato dalla società concessionaria inducevano la Commissione di Alta Vigilanza “a non ritenere raggiunte le condizioni in termini di sicurezza e di bilancio economico-finanziario necessarie a consentire agli uffici il rilascio del nulla osta all’inizio dei lavori di costruzione del parcheggio”;- che a seguito di due incontri, avvenuti nelle date dell’1.6.2005 e del 4.10.2005, la società Interprogetti s.r.l. - in qualità di mandataria dell’ATI costituita (con la società Parcheggi Roma Nord s.r.l. - concordava con l’Amministrazione sulla necessità di apportare variazioni essenziali al progetto, riducendo il numero dei piani da due ad uno, e si impegnava a redigere un nuovo progetto in tal senso;- che pertanto in data 4.10.2005 l’ATI in questione presentava una nuova proposta progettuale finalizzata a ridurre ad un solo piano interrato il parcheggio;- che gli esiti di tali determinazioni, ancorché conosciuti dall’ATI, venivano formalmente comunicati alla società Interprogetti s.r.l. con nota prot. 45750 del 6.11.2005;- che con la nota provvedimento prot. 51949 del 19.12.2005 - atto impugnato con il ricorso in esame - l’Amministrazione, richiamati i precedenti accordi e la decisione di ridurre la consistenza del progetto (previa approvazione di variazioni essenziali allo stesso), diffidava la società Interprogetti - sempre nella medesima qualità di mandataria dell’ATI formatosi per la realizzazione del progetto in questione - a liberare l’area già occupata in attesa che venisse redatto, presentato ed approvato il nuovo progetto; e ciò per evitare inutili disagi alla cittadinanza ed inutili occupazioni di suolo pubblico;- che nella seduta del 20.4.2006 la Giunta Municipale dava mandato al Dipartimento VII di attivare le procedure per la “ricollocazione” (rectius: per una nuova localizzazione), progettazione e realizzazione dei posti auto relativi all’intervento già inserito nel P.U.P. di Via Muggia, con le modalità previste nella deliberazione di CC n.231 del 2004 (c.d. “Patto per la mobilità”), nell’area urbana di Piazzale Clodio, per la parte di posti da realizzare a cura della società Parcheggi Roma Nord) ed in altro sito da individuare, per la parte di parcheggi da realizzare a cura della società Interprogetti;- che in accordo con il Comune e con le determinazioni sopra indicate, in data 25.5.2006 la società Parcheggi Roma Nord - in aderenza alle soluzioni individuate con la stessa Amministrazione - presentava all’Amministrazione comunale una nuova proposta per “delocalizzare” il parcheggio da Via Muggia a Piazzale Clodio;- che in esito al parere espresso dal Municipio XVII, con delibera n.34 del 2.8.2007, il progetto per la realizzazione del parcheggio in Piazzale Clodio, in (parziale) alternativa a quello di Via Muggia, veniva inserito nella c.d. “rimodulazione del Piano Parcheggi” (attuata con Ordinanze n.98 del 13.2.2008 e n.129 del 27.11.2008, adottate dal Sindaco di Roma in qualità di Commissario Delegato per l’Emergenza Traffico e Mobilità); - che, a questo punto, con l’ulteriore nota provvedimento prot. 18722 del 27/28.4.2006, l’Amministrazione comunale - richiamati i fatti e gli atti sopra indicati e la precedente ordinanza di sgombero e preso atto che la stessa

non risultava eseguita e che il cantiere già approntato in Via Muggia era ancora in sito - diffidava ancora una volta le società concessionarie a sgomberare l'area pubblica ancora occupata;- che con il ricorso in esame la società Parcheggi Roma Nord s.r.l. ha impugnato il provvedimento di cui alla nota prot. 51049 del 9/19.1 2005 (id est: la prima ordinanza di sgombero) chiedendone l'annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;- e che con ricorso per motivi aggiunti la predetta società ha impugnato anche il sopravvenuto provvedimento di cui alla nota prot. 18722 del 27/28.4.2006 chiedendo l'annullamento anche di quest'ultimo, per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna e CONSIDERATO che con il primo mezzo di gravame del ricorso principale (proposto avverso la prima diffida a sgomberare l'area) la società ricorrente lamenta violazione dell'art.24 della concessione ed eccesso di potere per incompetenza e sviamento, deducendo che il Comune non può disporre la revoca della concessione se non provvedendo anche a rimborsare il concessionario (in conformità a quanto stabilito nella convenzione), ciò che non è avvenuto; e che in mancanza di un formale atto di revoca l'Amministrazione non può ordinare alcuno sgombero; RITENUTO che la domanda volta ad ottenere l'accoglimento del profilo di doglianza in esame si appalesa infondata e comunque improcedibile, per le seguenti ragioni: a) infondata, in quanto il potere dell'Amministrazione di intimare lo sgombero dell'area demaniale non si fonda sul contenuto negoziale della convenzione (e sulla più o meno corretta esecuzione delle condizioni concretanti il sinallagma contrattuale), essendo consustanziale (id est: fisiologicamente connesso) all'attribuzione delle funzioni pubbliche di polizia urbana, di cura e tutela del demanio stradale comunale e di regolamentazione del traffico; b) improcedibile in quanto - come già rilevato - successivamente alla proposizione del ricorso (e precisamente nei mesi di aprile e maggio del 2006) sonointervenute nuove determinazioni provvedimentali alle quali l'ATI in questione e la stessa società ricorrente hanno prestato acquiescenza; e sono sopravvenutinuovi accordi che hanno determinato - in sostanza e sotto un profilo più squisitamente privatistico - la risoluzione per mutuo consenso (o comunque la parziale concordata rettifica) della originaria convenzione;»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1843 del 30/12/2011 - Relatore: Stefano Tenca - Presidente: Giorgio Calderoni

**Sintesi: L'Ente proprietario della strada è tenuto ad ordinare la rimozione dei cartelli installati senza alcuna autorizzazione, senza che il ripristino della legalità (alla luce di una plausibile situazione di pericolo per la circolazione) sia in alcun modo negoziabile.**

Estratto: «1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 11 della L. 241/90, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento, poiché la procedura di riordino – rientrante nello schema degli accordi sostitutivi di provvedimento – doveva concludersi con l'emissione di provvedimenti autorizzatori programmati mentre non erano ammesse iniziative unilaterali dell'amministrazione come quella che ha introdotto una clausola decadenziale. Ad avviso di Pubblastudio la prescrizione, siccome non proveniente dal tavolo di riordino, non può ritenersi legittima. La censura è priva di pregio. 1.1 L'art. 11 della L. 241/90 rimette all'amministrazione la scelta di adottare, in esito al procedimento intrapreso, un (tradizionale) provvedimento imperativo unilaterale ovvero un accordo con i privati

interessati sul contenuto discrezionale dell'atto stesso (anche in sostituzione di quest'ultimo). Nella specie esaminata il modulo consensuale invocato da parte ricorrente non è stato adottato né nelle fasi intermedie né dopo l'ultimazione della procedura di riordino della cartellonistica, né alcuna opzione in tal senso risulta esercitata negli atti regolamentari emanati dalla Provincia di Brescia. L'art. 16 del regolamento di riordino, nel dettare norme transitorie, istituisce una Commissione tecnica e ne tipicizza i compiti di natura prevalentemente istruttoria (cfr. comma 3, lett. a), b), c) e d). Il comma successivo viceversa dà atto dell'obbligo di rimuovere, a cura delle imprese interessate, i rispettivi cartelli abusivi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. E' d'altronde condivisibile il rilievo dell'amministrazione, per cui le norme del Codice della Strada sono al riguardo tassative e non lasciano margini di apprezzamento alcuno agli Enti pubblici competenti, i quali sono tenuti ad ordinare la rimozione dei cartelli installati senza alcuna autorizzazione, senza che il ripristino della legalità (alla luce di una plausibile situazione di pericolo per la circolazione) sia in alcun modo negoziabile.»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.473 del 22/07/2011 - Relatore: Michele Eliantonio - Presidente: Umberto Zuballi

**Sintesi: I provvedimenti diretti al ripristino della viabilità si configurano quali atti di autotutela possessoria juris publici.**

Estratto: «2. - Fatta tale premessa, va in via pregiudiziale evidenziato che i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità si configurano quali atti di autotutela possessoria juris publici e che in siffatte ipotesi non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In altri termini, l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, di una strada ovvero di una servitù pubblica di passaggio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre la natura comunale o privata della strada può essere valutata, incidenter tantum, dal giudice amministrativo in sede di esame della legittimità di un provvedimento di autotutela possessoria, il cui esercizio non si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di verificare la presenza dei necessari presupposti e la conformità alle norme che lo disciplinano, non sussistendo al riguardo alcuna pregiudiziale obbligatoria, in materia, a favore del giudice ordinario (cfr. da ultimo, T.A.R. Sardegna, sez. II, 17 marzo 2010, n. 312, T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 giugno 2010, n. 8536, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781). Per cui relativamente alla controversia in parola, così come dedotta, sussiste di certo la giurisdizione di questo Tribunale.»

**Sintesi: I legittimi presupposti per l'esercizio del potere di autotutela possessoria riferito alle strade sono: a) l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo memorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria); b) la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività.**

Estratto: «3. - Precisato tale aspetto e prescindendo dall'accertare chi sia il soggetto competente (Sindaco o Dirigente) ad assumere l'atto in parola, in quanto tale questione non è stata posta con il ricorso - pur dovendosi doverosamente ricordare le diverse conclusioni cui sono di recente pervenuti alcuni Tribunali (cfr. il T.A.R. Veneto, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 433, ed il T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184) - va evidenziato che i legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio in parola sono i seguenti: a) l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria); b) la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività. Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche (la classificazione delle strade ha, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa e non costitutiva) bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile). Pertanto, l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria presuppone - come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire con sentenza 6 aprile 2009, n. 271 - la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela (cfr. per tutti e da ultimo, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2009, n. 25, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781). La stessa giurisprudenza ha, inoltre, in merito anche costantemente precisato che tale potere dell'Autorità di ordinare la riduzione in pristino relativamente ad opere che hanno determinato l'invasione del suolo stradale, si configura quale potestà di autotutela possessoria juris publici, destinata ad assicurare il ripristino della situazione preesistente, sulla base di quelle stesse condizioni che rendono possibile la tutela possessoria in diritto civile, tra cui, in particolare, il mancato decorso del termine di un anno dal sofferto spoglio o dalla conoscenza dell'avvenuta turbativa, qualora questa sia stata posta in essere in modo clandestino. Tale potere, pertanto, non può considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto spoglio, o dalla scoperta di esso (se clandestino) o, comunque, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo, che abbia comportato il consolidamento dello stato di fatto, per rimuovere il quale diviene necessaria l'instaurazione di un giudizio petitorio (cfr. da ultimo, T.A.R. Marche, 4 ottobre 2010, n. 3323, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390, e T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 marzo 2010, n. 312). 4. - Così analiticamente descritti i presupposti per l'adozione degli atti di autotutela possessoria come quello oggetto di impugnativa, sembra evidente che, con riferimento a quanto sopra esposto e così come puntualmente denunciato con il ricorso, tali presupposti non ricorrevano nel caso di specie. Va, invero, al riguardo evidenziato che, a tacer d'altro, che l'atto impugnato è inficiato da un'evidente carenza di istruttoria in quanto il Comune non ha accertato con adeguata istruttoria, né ha esplicitato nella motivazione che l'area in questione era assoggettata ad uso pubblico; inoltre, tale atto non è sorretto da idonea motivazione, in quanto il Comune, pur ammettendo che l'area era da tempo

immemore in possesso del ricorrente, ha illogicamente dedotto che l'area era pubblica dalla circostanza che il ricorrente non aveva fornito la prova della proprietà; non sono state, inoltre, analiticamente considerate le circostanze evidenziate dal ricorrente, né è stata considerata la particolare conformazione dell'area in questione, che impedisce che di essa possa farsene un uso pubblico. In aggiunta, va osservato che il lunghissimo intervallo di tempo tra il momento in cui era cessato il preteso uso pubblico e l'adozione dell'atto impugnato era ostativo, come sopra evidenziato, all'esercizio dei poteri di autotutela possessoria.»

**Sintesi: In materia di autotutela possessoria, ai fini dell'accertamento dell'uso pubblico della strada non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche (la classificazione delle strade ha, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa e non costitutiva) bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile).**

Estratto: «3. - Precisato tale aspetto e prescindendo dall'accertare chi sia il soggetto competente (Sindaco o Dirigente) ad assumere l'atto in parola, in quanto tale questione non è stata posta con il ricorso - pur dovendosi doverosamente ricordare le diverse conclusioni cui sono di recente pervenuti alcuni Tribunali (cfr. il T.A.R. Veneto, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 433, ed il T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184) - va evidenziato che i legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio in parola sono i seguenti: a) l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria); b) la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività. Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche (la classificazione delle strade ha, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa e non costitutiva) bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile). Pertanto, l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria presuppone - come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire con sentenza 6 aprile 2009, n. 271 - la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela (cfr. per tutti e da ultimo, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2009, n. 25, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781). La stessa giurisprudenza ha, inoltre, in merito anche costantemente precisato che tale potere dell'Autorità di ordinare la riduzione in pristino relativamente ad opere che hanno

determinato l'invasione del suolo stradale, si configura quale potestà di autotutela possessoria *iuris publici*, destinata ad assicurare il ripristino della situazione preesistente, sulla base di quelle stesse condizioni che rendono possibile la tutela possessoria in diritto civile, tra cui, in particolare, il mancato decorso del termine di un anno dal sofferto spoglio o dalla conoscenza dell'avvenuta turbativa, qualora questa sia stata posta in essere in modo clandestino. Tale potere, pertanto, non può considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto spoglio, o dalla scoperta di esso (se clandestino) o, comunque, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo, che abbia comportato il consolidamento dello stato di fatto, per rimuovere il quale diviene necessaria l'instaurazione di un giudizio petitorio (cfr. da ultimo, T.A.R. Marche, 4 ottobre 2010, n. 3323, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390, e T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 marzo 2010, n. 312).4. - Così analiticamente descritti i presupposti per l'adozione degli atti di autotutela possessoria come quello oggetto di impugnativa, sembra evidente che, con riferimento a quanto sopra esposto e così come puntualmente denunciato con il ricorso, tali presupposti non ricorrevano nel caso di specie. Va, invero, al riguardo evidenziato che, a tacer d'altro, che l'atto impugnato è inficiato da un'evidente carenza di istruttoria in quanto il Comune non ha accertato con adeguata istruttoria, né ha esplicitato nella motivazione che l'area in questione era assoggettata ad uso pubblico; inoltre, tale atto non è sorretto da idonea motivazione, in quanto il Comune, pur ammettendo che l'area era da tempo immemore in possesso del ricorrente, ha illogicamente dedotto che l'area era pubblica dalla circostanza che il ricorrente non aveva fornito la prova della proprietà; non sono state, inoltre, analiticamente considerate le circostanze evidenziate dal ricorrente, né è stata considerata la particolare conformazione dell'area in questione, che impedisce che di essa possa farsene un uso pubblico. In aggiunta, va osservato che il lunghissimo intervallo di tempo tra il momento in cui era cessato il preteso uso pubblico e l'adozione dell'atto impugnato era ostativo, come sopra evidenziato, all'esercizio dei poteri di autotutela possessoria.»

**Sintesi: L'esercizio dei poteri di autotutela possessoria presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di una strada ad uso pubblico (un passaggio esercitato *iure servitutis publicae* da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela.**

Estratto: «3. - Precisato tale aspetto e prescindendo dall'accertare chi sia il soggetto competente (Sindaco o Dirigente) ad assumere l'atto in parola, in quanto tale questione non è stata posta con il ricorso - pur dovendosi doverosamente ricordare le diverse conclusioni cui sono di recente pervenuti alcuni Tribunali (cfr. il T.A.R. Veneto, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 433, ed il T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184) - va evidenziato che i legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio in parola sono i seguenti: a) l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria); b) la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività. Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche (la classificazione delle strade ha, infatti, efficacia

presuntiva e dichiarativa e non costitutiva) bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile). Pertanto, l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria presuppone - come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire con sentenza 6 aprile 2009, n. 271 - la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela (cfr. per tutti e da ultimo, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2009, n. 25, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781). La stessa giurisprudenza ha, inoltre, in merito anche costantemente precisato che tale potere dell'Autorità di ordinare la riduzione in pristino relativamente ad opere che hanno determinato l'invasione del suolo stradale, si configura quale potestà di autotutela possessoria juris publici, destinata ad assicurare il ripristino della situazione preesistente, sulla base di quelle stesse condizioni che rendono possibile la tutela possessoria in diritto civile, tra cui, in particolare, il mancato decorso del termine di un anno dal sofferto spoglio o dalla conoscenza dell'avvenuta turbativa, qualora questa sia stata posta in essere in modo clandestino. Tale potere, pertanto, non può considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto spoglio, o dalla scoperta di esso (se clandestino) o, comunque, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo, che abbia comportato il consolidamento dello stato di fatto, per rimuovere il quale diviene necessaria l'instaurazione di un giudizio petitorio (cfr. da ultimo, T.A.R. Marche, 4 ottobre 2010, n. 3323, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390, e T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 marzo 2010, n. 312).

4. - Così analiticamente descritti i presupposti per l'adozione degli atti di autotutela possessoria come quello oggetto di impugnativa, sembra evidente che, con riferimento a quanto sopra esposto e così come puntualmente denunciato con il ricorso, tali presupposti non ricorrevano nel caso di specie. Va, invero, al riguardo evidenziato che, a tacer d'altro, che l'atto impugnato è inficiato da un'evidente carenza di istruttoria in quanto il Comune non ha accertato con adeguata istruttoria, né ha esplicitato nella motivazione che l'area in questione era assoggettata ad uso pubblico; inoltre, tale atto non è sorretto da idonea motivazione, in quanto il Comune, pur ammettendo che l'area era da tempo immemore in possesso del ricorrente, ha illogicamente dedotto che l'area era pubblica dalla circostanza che il ricorrente non aveva fornito la prova della proprietà; non sono state, inoltre, analiticamente considerate le circostanze evidenziate dal ricorrente, né è stata considerata la particolare conformazione dell'area in questione, che impedisce che di essa possa farsene un uso pubblico. In aggiunta, va osservato che il lunghissimo intervallo di tempo tra il momento in cui era cessato il preteso uso pubblico e l'adozione dell'atto impugnato era ostativo, come sopra evidenziato, all'esercizio dei poteri di autotutela possessoria.»

**Sintesi: È illegittimo l'ordine di rimozione di fioriere qualora l'Amministrazione comunale non abbia accertato con adeguata istruttoria né esplicitato nella motivazione che l'area**

**ove detti manufatti erano collocati era assoggettata ad uso pubblico, specie qualora la stessa sia da tempo immemore in possesso del privato cittadino.**

Estratto: «3. - Precisato tale aspetto e prescindendo dall'accertare chi sia il soggetto competente (Sindaco o Dirigente) ad assumere l'atto in parola, in quanto tale questione non è stata posta con il ricorso - pur dovendosi doverosamente ricordare le diverse conclusioni cui sono di recente pervenuti alcuni Tribunali (cfr. il T.A.R. Veneto, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 433, ed il T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184) - va evidenziato che i legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio in parola sono i seguenti: a) l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria); b) la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività. Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche (la classificazione delle strade ha, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa e non costitutiva) bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile). Pertanto, l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria presuppone - come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire con sentenza 6 aprile 2009, n. 271 - la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela (cfr. per tutti e da ultimo, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2009, n. 25, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781). La stessa giurisprudenza ha, inoltre, in merito anche costantemente precisato che tale potere dell'Autorità di ordinare la riduzione in pristino relativamente ad opere che hanno determinato l'invasione del suolo stradale, si configura quale potestà di autotutela possessoria iuris publici, destinata ad assicurare il ripristino della situazione preesistente, sulla base di quelle stesse condizioni che rendono possibile la tutela possessoria in diritto civile, tra cui, in particolare, il mancato decorso del termine di un anno dal sofferto spoglio o dalla conoscenza dell'avvenuta turbativa, qualora questa sia stata posta in essere in modo clandestino. Tale potere, pertanto, non può considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto spoglio, o dalla scoperta di esso (se clandestino) o, comunque, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo, che abbia comportato il consolidamento dello stato di fatto, per rimuovere il quale diviene necessaria l'instaurazione di un giudizio petitorio (cfr. da ultimo, T.A.R. Marche, 4 ottobre 2010, n. 3323, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390, e T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 marzo 2010, n. 312). 4. - Così analiticamente descritti i presupposti per l'adozione degli atti di autotutela possessoria come quello oggetto di impugnativa, sembra evidente che, con riferimento a quanto sopra esposto e così come puntualmente denunciato con il ricorso, tali presupposti non ricorrevano nel caso di specie. Va, invero, al riguardo evidenziato che, a tacer d'altro, che l'atto impugnato è inficiato da un'evidente carenza di istruttoria in quanto

il Comune non ha accertato con adeguata istruttoria, né ha esplicitato nella motivazione che l'area in questione era assoggettata ad uso pubblico; inoltre, tale atto non è sorretto da idonea motivazione, in quanto il Comune, pur ammettendo che l'area era da tempo immemore in possesso del ricorrente, ha illogicamente dedotto che l'area era pubblica dalla circostanza che il ricorrente non aveva fornito la prova della proprietà; non sono state, inoltre, analiticamente considerate le circostanze evidenziate dal ricorrente, né è stata considerata la particolare conformazione dell'area in questione, che impedisce che di essa possa farsene un uso pubblico. In aggiunta, va osservato che il lunghissimo intervallo di tempo tra il momento in cui era cessato il preteso uso pubblico e l'adozione dell'atto impugnato era ostativo, come sopra evidenziato, all'esercizio dei poteri di autotutela possessoria.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.410 del 13/05/2011 - Relatore: Maria Grazia Vivarelli - Presidente: Francesco Corsaro

**Sintesi: È illegittimo il provvedimento di autotutela adottato ai sensi dell'art. 378 all. F legge 2248/1865, qualora non sia dimostrata la natura pubblica della strada.**

Estratto: «Deduce il ricorrente illegittimità per violazione dell'art. 378 legge 2248/1865 all.f; inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti. La censura risulta fondata. Infatti, il comune di Alatri non riesce a dimostrare la natura pubblica del pezzo di terreno sul quale insiste il cancello che si pretende di rimuovere e, quindi, non giustifica il presupposto dell'autotutela possessoria che risulta del tutto illegittima. E' pur vero che " le delibere di classificazione, adottate dal consiglio comunale ai sensi degli art. 7 e 8 L. 12 febbraio 1958 n. 126 – ora dal d.lgs. 285/95 - non costituiscono titolo idoneo ad attribuire carattere demaniale alla strada; l'atto di classificazione non ha, infatti, altro effetto costitutivo se non quello circoscritto di determinare l'assegnazione della strada alla rispettiva classe" (TAR Campania, sez. I, sent. 316/93, oltre a Consiglio di Stato 7831/2003, ed altre) e che: "L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste una funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso...omissis..." Consiglio di Stato, Sez. V – Ordinanza 29 aprile 2010, n. 1968. Ma tuttavia nemmeno queste circostanze, quali presunzioni semplici, sussistono a giustificare la natura pubblica del bene. L'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce espressione di un potere attribuito alla pubblica amministrazione solo per l'autotutela di beni pubblici la cui natura deve essere dimostrata dall'amministrazione che adotta il provvedimento possessorio. Il ricorso deve pertanto essere accolto in quanto fondato. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.184 del 08/04/2011 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri - Presidente: Saverio Corasaniti

**Sintesi: L'art. 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, configura un'ipotesi di autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico", finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente di una strada in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, che costituisce espressione di un potere generale desumibile dagli art. 823 e 825 c.c.**

**Sintesi: Il provvedimento posto in essere dal Comune non motivato dalla necessità di agire in via d'urgenza per rimuovere ostacoli alla circolazione stradale o comunque all'uso delle strade, bensì volto al ripristino dello stato di esercizio del diritto di uso pubblico sulle aree, senza specifico riguardo alla sua destinazione alla circolazione stradale, deve ritenersi correlato al più ampio potere di autotutela in materia di beni demaniali prevista dall'art. 823 e 825 del cod. civ. e non limitato alla stretta applicazione dell'art. 378 della legge n. 2248 del 1865, allegato F.**

Estratto: «3.1) Parte ricorrente ha impostato il ricorso inquadrando il potere esercitato dall'Amministrazione negli stretti limiti di quanto previsto dall'art. 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F. Quest'ultimo articolo configura, secondo giurisprudenza, un'ipotesi di autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" - finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente di una strada in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene - che costituisce espressione di un potere generale desumibile dagli art. 823 e 825 c.c., da esercitare nel caso di turbative che impediscano o rendano disagiata il normale godimento del passaggio pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5209; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 3 giugno 2003, n. 821; Cons. Stato, Sez. V, 10.1.1997, n. 29). Da tale natura discende, quanto ai presupposti di esercizio del potere, la conseguenza che questa forma di autotutela possessoria possa essere esercitata anche a prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via - che tra l'altro prescinderebbe anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali - in quanto sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, ove sussista quantomeno una situazione di fatto di oggettivo possesso di un pubblico passaggio. La giurisprudenza ha, inoltre, più nello specifico evidenziato che i presupposti necessari e sufficienti per il legittimo esercizio dei citati poteri di tutela possessoria (che la pubblica amministrazione ha il diritto-dovere di esercitare al fine dell'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente sulla strada pubblica) sono: la sussistenza del predetto uso pubblico, l'avvenuta turbativa del medesimo debitamente accertata e l'urgenza di provvedere in via cautelare al fine di evitare l'aggravarsi del pregiudizio per il pubblico interesse (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390; Consiglio Stato, Sez. V, 6.5.1987, n. 269). Partendo da tali premesse, un orientamento giurisprudenziale puntualmente richiamato da parte ricorrente, ha evidenziato la necessità che il potere di ordinare la riduzione in pristino relativamente ad opere che hanno determinato l'invasione del suolo stradale, previsto dall'art. 378, l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, in quanto autotutela possessoria iuris publici, sia esercitabile sulla base di quelle stesse condizioni che rendono possibile la tutela possessoria in diritto civile ed, in particolare, del mancato decorso del termine di un anno dal sofferto spoglio o dalla conoscenza dell'avvenuta turbativa, qualora questa sia stata posta in essere in modo clandestino, con la conseguenza che tale potere, pertanto, non può considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto

spoglio, o dalla scoperta di esso (se clandestino) (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 4 ottobre 2010, n. 3323). Allo stesso modo è stata evidenziata in giurisprudenza l'esigenza di immediatezza dell'azione amministrativa di tutela del pubblico transito, che impone alla p.a. di non lasciare decorrere un notevole lasso di tempo tale da condurre al consolidamento della situazione di spoglio o di turbativa (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 4 ottobre 2010, n. 3323; T.A.R. Campania Salerno, 10 agosto 1987, n. 283; T.A.R. Campania Napoli, 12 gennaio 1984, n. 33; T.A.R. Sicilia Catania, 5 aprile 1982, n. 298). 3.2) Al riguardo il Collegio osserva come il potere concretamente esercitato dal Comune intimato debba essere correlato al più ampio potere di autotutela in materia di beni demaniali prevista dall'art. 823 e 825 del cod. civ., senza ritenere lo stesso limitato alla stretta applicazione dell'art. 378 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, soprattutto qualora quest'ultimo venga interpretato in via restrittiva, come potere possessorio conferito per rimuovere in via d'urgenza ostacoli alla circolazione stradale. Il provvedimento in concreto posto in essere dal Comune non è motivato dalla necessità di agire in via d'urgenza, per rimuovere ostacoli alla circolazione stradale o comunque all'uso delle strade, bensì si palesa come un provvedimento volto al ripristino dello stato di esercizio del diritto di uso pubblico sulle aree, che ha quale presupposto l'esistenza di una servitù di uso pubblico su un'area e la sua violazione da parte del privato in seguito alla realizzazione di opere, senza alcuno specifico riferimento ad impedimenti od intralci della circolazione stradale o alla violazione della disciplina dettata in quest'ultima materia, né all'esistenza di una particolare situazione di urgenza.»

**Sintesi: La facoltà di agire in via di autotutela amministrativa viene attribuita in via generale alla p.a. dall'art. 378 della L. n. 2248/1865 all. F, a salvaguardia delle strade pubbliche, al di là ed oltre lo stretto profilo dell'interesse pubblico – comunque sicuramente rilevante - relativo alla corretta circolazione stradale ed alla necessità che la stessa non subisca turbamenti o interruzioni.**

Estratto: «3.3) Quanto alla valenza normativa dell'art. 378 della Legge 20.3.1865 n. 2248 all. F, il Collegio evidenzia, sotto altro profilo, come l'articolo in questione attribuisca all'Amministrazione un potere di autotutela volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, di contenuto più ampio rispetto ai poteri di cui all'art. 20 del R.D. 8.12.1933 n. 1740, limitati a sanzionare le violazioni previste dal medesimo Testo Unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 3 giugno 2003, n. 8219). Difatti, osserva ancora il Collegio, il richiamato art. 378 prevede in generale che "Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino". Le norme della richiamata legge 20.3.1865, n. 2248, all. F, che vengono qui in rilievo - in quanto rientranti nell'espressione "per le contravvenzioni alla presente legge" contenuta nell'art. 378 - sono disposizioni che prendono in esame, vietandola, la realizzazione non autorizzata di opere, depositi anche temporanei ed interventi volti a alterare la forma od invaderne il suolo di strade pubbliche o spazi ad esse attinenti. In tal senso dispongono gli artt. 55 ed 80 per le strade nazionali e provinciali e l'art. 84 della legge in questione. La facoltà di agire in via di autotutela amministrativa viene quindi attribuita in via generale alla p.a. a salvaguardia

delle strade pubbliche, al di là ed oltre lo stretto profilo dell'interesse pubblico – comunque sicuramente rilevante - relativo alla corretta circolazione stradale ed alla necessità che la stessa non subisca turbamenti o interruzioni. Questo potere di autotutela si estende anche alle opere ed agli spazi alle suddette strade inerenti. Ai sensi dell'art. 22 della medesima legge 20.3.1865, n. 2248, all. F, difatti, sono considerati come parte della strada ai fini contemplati nella legge stessa “i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri” ed all'interno “delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”.»

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.2130 del 29/04/2010 - Relatore: Antonino Masaracchia -  
Presidente: Giuseppe Calvo

**Sintesi: Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 3, co. 16, legge 94/2009, ordina in caso di illegittima occupazione di suolo pubblico stradale l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti non necessita di una specifica motivazione, essendo a tal fine sufficiente il richiamo dell'indebita occupazione della sede stradale come descritta dalla disposizione citata.**

**Sintesi: Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 3, co. 16, legge 94/2009, ordina in caso di illegittima occupazione di suolo pubblico stradale l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti prescinde dalla presenza di ragioni di pubblica sicurezza.**

Estratto: «che, con riferimento al primo motivo di gravame, l'ordinanza sindacale impugnata ha correttamente applicato l'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, sussistendo nella fattispecie un'indebita occupazione di suolo pubblico ex art. 20 del d.lgs. n. 285 del 1992, posto che l'occupazione della carreggiata si svolgeva al di fuori dei limiti autorizzati; che non sussiste alcuna carenza motivazionale, posto che l'ordinanza del Sindaco indica esaustivamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di quanto ordinato, richiamando la fattispecie di indebita occupazione della sede stradale come descritta dalle richiamate disposizioni legislative; che, d'altra parte, non è dato ravvisare alcuna intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza gravata, posto che – al di là della denunciata esistenza di un “refuso” con riferimento alla particella “non”, laddove il provvedimento gravato afferma che “non sussistono particolari esigenze di pubblica sicurezza” – la rilevata assenza delle “particolari esigenze di pubblica sicurezza” non è comunque ostativa all'adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009; che non sussiste nemmeno il censurato vizio di incompetenza, sussistendo la competenza del Sindaco, così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009;»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.585 del 06/10/2009 - Relatore: Umberto Zuballi -  
Presidente: Umberto Zuballi

**Sintesi: È illegittima l'ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino di area demaniale qualora le opere realizzate dal destinatario siano state assentite dalla P.A. col rilascio del titolo edilizio e, prima dell'adozione dell'ordinanza, non si sia provveduto all'annullamento del titolo abilitativo nella parte in cui consentiva la realizzazione di dette opere.**

Estratto: «Quanto alle restanti censure, si rileva la fondatezza della doglianza di contraddittorietà; invero nella concessione edilizia rilasciata alla ricorrente era previsto un passo carraio, come risulta dalla documentazione in atti; il Comune quindi prima di ordinarne la rimozione avrebbe dovuto annullare in parte qua la concessione edilizia già rilasciata alla ricorrente. Quanto alla proprietà comunale, lo stesso Comune nella sua memoria a pagina 10 cita unicamente il provvedimento di riconfinazione della strada comunale di Piana San Bartolomeo, ma non menziona a sostegno alcuno strumento urbanistico né allega alcuna planimetria. La questione dell'estensione dell'area demaniale quindi risultava almeno controversa, per cui la motivazione dei provvedimenti comunali doveva risultare a riguardo ben più incisiva rispetto a quanto emerge dagli stessi.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: Poiché le esigenze della viabilità nei centri abitati, anziché affievolirsi nel tempo, tendono piuttosto ad assumere un'importanza progressivamente maggiore, l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifica, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria.**

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.105 del 27/02/2009 - Relatore: Vincenzo Farina - Presidente: Saverio Corasaniti

**Sintesi: Di fronte a preminenti ragioni di pubblico interesse, come l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali della strada, eventuali esigenze di soggetti privati, pur essendo meritevoli di considerazione e di un loro soddisfacimento**

**compatibilmente con le sovraordinate ragioni della collettività, sono da ritenersi comunque recessive rispetto a queste ultime.**

Estratto: «L'ordinanza è stata motivata, del tutto coerentemente con i suddetti accertamenti, con l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, in relazione alle "esigenze della circolazione" ed alle caratteristiche strutturali della strada"; essa è stata adottata – occorre precisare - in forza dell'art. 6, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (decreto recante il "Nuovo codice della strada"), che così recita:[OMISSIS]Inutile dire della inconsistenza della censura secondo la quale non sarebbero state considerate le esigenze dell'impianto di depurazione: in disparte il fatto che, come sottolineato dal Comune resistente, l'impianto è servito da altra strada delle stesse dimensioni e caratteristiche di quella che viene ad essere interdetta (la via Palù in Comune di Cordignano, che collega il depuratore, attraverso altra arteria, alla strada statale n. 13 "Pontebbana"), la considerazione essenziale (ed assorbente) da farsi è che di fronte a preminenti ragioni di pubblico interesse, come quelle indicate nel provvedimento impugnato, eventuali esigenze di soggetti privati – pur essendo meritevoli di considerazione e di un loro soddisfacimento compatibilmente con le sovraordinate ragioni della collettività – sono da ritenersi comunque recessive rispetto a queste ultime.»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CASE CANTONIERE**

Estratto: «Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affrontare, con una pluralità di decisioni dalle conclusioni delle quali non vi è ragione di discostarsi nella presente sede (v., tra le altre, Sez. IV, 24 febbraio 2011 n.1230), sia il problema della natura giuridica dell'ANAS, sia il problema della persistenza, in capo alla medesima, dei poteri di autotutela esecutiva. Si è già affermato che: "pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell'originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l'art. 7 che ha ulteriormente trasformato l'ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto ANAS approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell'Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l'autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni "...non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile..." e che ANAS, anche nella sua nuova veste, "...esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario...". Pertanto, non è certamente di ostacolo al riconoscimento di detto potere di autotutela la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 466 del 1993) e più di recente anche dalla Corte di Cassazione (cfr., sez. III<sup>^</sup>, n. 25268 del 16 ottobre 2008)". In definitiva, la giurisprudenza, per un verso, ha riconosciuto la permanenza della natura pubblica dell'ANAS e la titolarità di poteri di autotutela in capo alla stessa; per altro verso, ha riconosciuto che il regime dei beni trasferiti all'ANAS resta regolato dagli artt. 823 e 829 c.c.. Inoltre, è stato affermato che "escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato . . . costituiscano

patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest'ultimo". Resta dunque fermo il regime giuridico dei beni trasferiti al nuovo soggetto, in quanto strumentali al raggiungimento del fine pubblico e dei compiti istituzionali dell'Ente, e dunque l'esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte di ANAS, che di tale potere continua ad essere titolare. Alla luce di ciò, non possono assumere rilievo comportamenti delle parti e ad atti diversi e distinti da quello effettivamente regolante il rapporto, nonché a situazioni personali e familiari, tenuto conto dell'accertata natura concessoria dell'atto di assegnazione della casa cantoniera (atto peraltro mancante nel caso di specie).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2829 del 24/05/2013 - Relatore: Oberdan Forlenza - Presidente: Giorgio Giaccardi

**Sintesi: L'ANAS mantiene i poteri di autotutela demaniale con riferimento alle case cantoniere, pur essendo un soggetto di natura privatistica.**

TAR SARDEGNA n.1082 del 30/11/2012 - Relatore: Aldo Ravalli - Presidente: Aldo Ravalli

**Sintesi: Le case cantoniere non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823, comma 2, c.c..**

Estratto: «Il Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento espresso con la sentenza n. 452 del 10 maggio 2012, i cui argomenti vengono qui ripresi. L'Amministrazione resistente ha emanato l'ordinanza impugnata avvalendosi del potere di autotutela in via amministrativa previsto dall'art. 823, comma secondo, del codice civile, sul presupposto della demanialità della casa cantoniera di cui si ordina il rilascio. Va, in proposito, ritenuta fondata la censura avanzata dalla ricorrente secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19, comma secondo, L. 30 aprile 1999, n. 136, le case cantoniere sono state ricomprese tra i beni immobili costituenti il patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 26 febbraio 1994 n. 143, con la conseguenza che, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, tali immobili non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823, comma secondo, del codice civile, essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 5 maggio 2010 n. 1251; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 10 ottobre 2005 n. 1560). Stante la fondatezza della censura esaminata ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1233 del 24/02/2011 - Relatore: Guido Romano - Presidente: Gaetano Trotta

**Sintesi: L'ANAS può agire in autotutela amministrativa per lo sgombero di una casa cantoniera occupata sine titulo da un suo ex dipendente, pur dopo la cessazione dalla carica rivestiva in costanza di servizio.**

Estratto: «6. - L'appello è fondato. Ritiene il Collegio che possa convenirsi con parte appellante che pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell'originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l'art. 7 che ha ulteriormente trasformato l'ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto di detto Ente ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto societario permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell'Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l'autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni "...non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile..." e che ANAS, anche nella sua nuova veste, "...esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario...". Pertanto, non è certamente di ostacolo al riconoscimento di detto potere di autotutela la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 466 del 1993) e più di recente anche dalla Corte di Cassazione (cfr., sez. III<sup>^</sup>, n. 25268 del 16 ottobre 2008). Infatti, va condiviso l'avviso che la dicotomia ente pubblico-società di diritto privato si è andata stemperando nel tempo, sia in sede normativa, sia in sede giurisprudenziale, in ragione dell'utilizzo sempre più consistente del relativo modello nel settore pubblico (in prevalenza per meglio gestire rilevanti interessi pubblici, specialmente in tema di servizi) e per effetto degli indirizzi provenienti dalla normazione comunitaria favorevoli ad una nozione sostanziale di impresa pubblica, così come la conclusione che, in assenza di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico delle S.p.A. pubbliche non è diverso da quello che lo stesso soggetto aveva quando rivestiva la forma giuridica di ente pubblico economico. Dunque, ben può essere riconfermata, anche nel nuovo regime introdotto dal D.L. n. 138 del 2002, la linea interpretativa seguita da questa Sezione (cfr., sez. IV<sup>^</sup>, n. 510 del 14 febbraio 2008) nel previgente regime introdotto con il D.Lgs. n. 143 del 1994 di trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico (cfr., sez. IV<sup>^</sup>, n. 510 del 14 febbraio 2008 con la quale è stato riconosciuto in capo al citato ex ente pubblico economico il potere di agire in autotutela amministrativa per lo sgombero, anche in quel caso, di una casa cantoniera occupata sine titolo da un suo ex dipendente, pur dopo la cessazione dalla carica rivestiva in costanza di servizio) atteso che permangono in capo anche al nuovo soggetto societario, soltanto organizzato e gestito in forma privatistica, sia le stesse connotazioni pubblicistiche del pregresso ente pubblico economico, sia gli stessi diritti e poteri pubblicistici propri dell'ente proprietario dei beni trasferiti -il cui regime resta espressamente regolato dagli articoli 823 ed 829 c.c.- sia la sottoposizione, quale sostanziale soggetto pubblico, al controllo della Corte dei Conti, sia la facoltà di avvalersi del patrocinio erariale per le liti attive e passive (cfr., sulla natura sostanziale della nuova S.p.a., anche sez. IV<sup>^</sup>, n. 1033 del 2006, che riconosce ad ANAS la qualità di "...organo indiretto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti..."). Infatti, dalla lettura delle disposizioni in questione emerge che entrambi i legislatori hanno seguito la comune intenzione, non nuova nel regolamento delle c.d. privatizzazioni di strutture pubbliche, di scindere la proprietà dei beni dalla loro gestione, così che soltanto quest'ultima resti affidata al nuovo soggetto societario, con la conseguenza che l'intervenuta "trasformazione" non incide minimamente sulla natura demaniale e/o patrimoniale indisponibile dei beni (strade e loro pertinenze) che rimangono, dunque, in mano pubblica, come espressamente riconosce la legge ed anche il nuovo statuto della S.p.a. ANAS,

approvato con il decreto interministeriale 25 giugno 2010. Conseguentemente, escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato (quale nella specie la strada statale n. 9) costituiscano patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest'ultimo. In conclusione, l'appello merita di essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va disposta la reiezione del ricorso di primo grado.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1230 del 24/02/2011 - Relatore: Guido Romano -  
Presidente: Gaetano Trotta

**Sintesi: L'ANAS ha il potere di agire in autotutela amministrativa per lo sgombero di una casa cantoniera occupata sine titulo da un suo ex dipendente, pur dopo la cessazione dalla carica rivestita in costanza di servizio.**

Estratto: «ben può essere riconfermata anche nel nuovo regime introdotto dal D.L. n. 138 del 2002 la linea interpretativa seguita da questa Sezione nel previgente regime introdotto con il D.Lgs. n. 143 del 1994 di trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico (cfr., sez. IV<sup>^</sup>, n. 510 del 14 febbraio 2008 con la quale è stato riconosciuto in capo al predetto ex ente pubblico economico il potere di agire in autotutela amministrativa per lo sgombero, anche in quel caso, di una casa cantoniera occupata sine titulo da un suo ex dipendente, pur dopo la cessazione dalla carica rivestita in costanza di servizio) atteso che permangono in capo anche al nuovo soggetto societario (soltanto organizzato e gestito in forma privatistica) sia le stesse connotazioni pubblicistiche precedenti, sia gli stessi diritti e poteri pubblicistici propri dell'ente proprietario dei beni trasferiti (il cui regime resta espressamente regolato dagli articoli 823 ed 829 c.c.) sia la sottoposizione di ANAS, quale sostanziale soggetto pubblico, al controllo della Corte dei Conti, sia, infine, la facoltà di avvalersi del patrocinio erariale per le liti attive e passive (cfr., sulla natura sostanziale della nuova S.p.a. anche sez. IV<sup>^</sup>, n. 1033 del 2006 che riconosce ad ANAS la qualità di "...organo indiretto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti..."). Infatti, dalla lettura delle disposizioni in questione emerge che entrambi i legislatori hanno seguito la comune intenzione, non nuova nel regolamento delle c.d. privatizzazioni di strutture pubbliche, di scindere la proprietà dei beni dalla loro gestione, così che soltanto quest'ultima resti affidata al nuovo soggetto societario, con la conseguenza che l'intervenuta "trasformazione" non incide minimamente sulla natura demaniale e/o patrimoniale indisponibile dei beni (strade e loro pertinenze) che rimangono, dunque, in mano pubblica, come espressamente riconosce la legge ed anche il nuovo statuto della S.p.a. ANAS, approvato con il decreto interministeriale 25 giugno 2010. Conseguentemente, escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato (quale nella specie la strada statale n. 9) costituiscano patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest'ultimo.»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1251 del 05/05/2010 - Relatore: Alessio Liberati - Presidente: Luigi Papiano

**Sintesi: Ai sensi dell'art. 19 legge 136/1999 le case cantoniere appartengono al patrimonio dell'ANAS e, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823 comma 2 c.c., essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.**

Estratto: «Nel corso della camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti presenti circa la possibilità della adozione di una sentenza semplificata. Il ricorso è manifestamente fondato. È pacifico infatti che l'amministrazione possa esercitare i poteri autoritativi in via di autotutela solo ove sussistano i presupposti per l'esercizio dell'attività tipicamente amministrativa, e con riferimento a beni per i quali tale potere sia esercitabile. Nel caso di specie, invece, si tratta di una casa cantoniera, che rientra nel patrimonio disponibile della società ANAS spa. In tale contesto, come già affermato dalla giurisprudenza, trattandosi di beni patrimoniali indisponibili e quindi non demaniali, non è possibile esercitare i poteri autoritativi in via di autotutela "Ai sensi dell'art. 19 l. 30 aprile 1999 n. 136, le case cantoniere appartengono al patrimonio dell'ANAS e, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823 comma 2 c.c., essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso" (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 10 ottobre 2005, n. 1560).»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE**

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.215 del 18/06/2013 - Relatore: Marco Poppi - Presidente: Umberto Giovannini

**Sintesi: L'erronea indicazione nel P.R.G. del tracciato stradale non inficia la legittimità dell'ordinanza che abbia ordinato la rimozione di ostacoli alla libera circolazione, ove la strada sia stata in passato correttamente classificata come pubblica dal Comune.**

Estratto: «L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia, ha provveduto alla classificazione della rete viaria comunale con delibera comunale n. 15 del 1965 attribuendola qualifica di strada vicinale alla "strada delle Ceresole". Come rilevato dal verificatore incaricato, il tracciato di detta strada vicinale, quale risultante dal "catasto Napoleonico, mappa del 1822 Proprietà dello Stato, stralcio catasto d'impianto 1938, stralcio catasto del 1995", coincide con il tratto viario di interesse in questa sede. Il Verificatore ha, peraltro, rilevato che la tavola 2.4 della variante generale del PRG del Comune di Noceto approvata nel 1997, individuava, per mero errore materiale, un percorso differente non coincidente con le richiamate risultanze catastali determinando una situazione di incertezza circa la effettiva natura del percorso stradale in questione che, presumibilmente, ha tratto in errore il ricorrente. La circostanza, tuttavia, non esplica, né può esplicare, alcun effetto in punto di legittimità dell'impugnata ordinanza che è conforme alla corretta qualificazione della strada alla stregua di quanto determinato dall'Amministrazione comunale nel 1965 e

non più modificato. Non può, infatti, rilevare in favore del ricorrente l'errata elaborazione del tracciato stradale contenuta nella citata variante di PRG approvata nel 1997 in quanto atto inidoneo a mutare la classificazione delle strade comunali che, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 126/1958, non inciso dal successivo D. Lgs. n. 285/1992, è competenza riservata all'Amministrazione comunale previa adozione di delibera consiliare.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: La classificazione del bene come strada comunale esprime la consapevolezza dell'Amministrazione della titolarità di un diritto dominicale, contribuendo a giustificare, anche a distanza di tempo, l'esercizio del potere di ripristino in via amministrativa.**

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI**

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.10907 del 17/12/2013 - Relatore: Roberto Caponigro - Presidente: Maddalena Filippi

**Sintesi: I dirigenti comunali possono adottare gli atti applicativi aventi carattere vincolato delle ordinanze adottate dal Sindaco ai sensi dell'art. 3, co. 16, legge 94/2009.**

Estratto: «il potere discrezionale attribuito al Sindaco dall'art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 è stato consumato con l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 258 del 2012, mentre i Dirigenti dei competenti Uffici adottano gli atti applicativi della stessa aventi carattere vincolato»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.626 del 16/07/2013 - Relatore: Davide Soricelli - Presidente: Francesco Corsaro

**Sintesi: Qualora sia stata presentata una d.i.a. per la sostituzione di una recinzione e questa non sia stata tempestivamente inibita, il Comune prima di agire con il potere previsto dall'art. 378 all. F legge 2248/1865 e di ordinare la rimozione la recinzione asseritamente preclusiva della circolazione stradale deve preventivamente intervenire in autotutela sulla stessa d.i.a..**

Estratto: «6. Deve peraltro ritenersi che, essendo stato il provvedimento adottato con ordinanza sindacale, esso costituisca espressione del potere attribuito a quest'ultimo organo dall'articolo 378 citato. Tuttavia, anche a ritenere che si tratta di ordinanza sindacale ex articolo 378, sussistono almeno in parte i vizi denunciati dai ricorrenti. Benché in ordine alla necessità che il potere ex articolo 378 sia esercitato al massimo entro un anno dall'esecuzione delle opere la giurisprudenza si presenti oscillante (esistendo in materia precedenti di segno opposto), non può esservi dubbio che esso presupponga che vengano in rilievo opere che impediscano o rendano difficoltoso l'uso pubblico del bene; in altri termini lo speciale potere previsto dall'articolo 378 trova il suo presupposto nella necessità di ripristinare l'uso pubblico del bene ed è in questa prospettiva che si giustifica l'esigenza che il potere non sia esercitato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione delle opere. Nella fattispecie, quindi, sussiste un difetto di istruttoria e di motivazione dato che nel provvedimento non si fa riferimento all'impedimento dell'uso pubblico della strada e alla necessità di ripristinarlo; a ciò si aggiunge che la documentazione allegata al ricorso – pur non dando assoluta certezza dell'assunto dei ricorrenti secondo cui la recinzione in contestazione esiste da un quarantennio e non è mai stata spostata (non può escludersi che, in occasione dei lavori di manutenzione denunciati nel 2001, la recinzione sia stata in tutto o in parte spostata con occupazione di suolo pubblico) – fornisce quantomeno un principio di prova dell'esistenza in loco del manufatto da notevole lasso di tempo e dell'accettazione (o almeno della conoscenza) di questo stato di fatto da parte dell'amministrazione che, d'altro lato, prima di adottare il provvedimento impugnato, nemmeno ha ritenuto di intervenire in autotutela sulla d.i.a. consolidatasi nel 2001. In altri termini, proprio in considerazione della circostanza che nel dicembre 2001 fu presentata una d.i.a. avente a oggetto la sostituzione della recinzione e che, secondo quanto affermato in ricorso, i lavori non sono stati interdetti dal comune, il provvedimento repressivo avrebbe dovuto essere preceduto da una verifica, in contraddittorio con la società ricorrente, volta a stabilire se la recinzione insista su suolo privato o pubblico e se i lavori assentiti nel 2001 siano stati eseguiti in conformità a quanto dichiarato. Soltanto ove fosse risultato che la recinzione insista su suolo pubblico e che essa impedisca o renda difficoltoso l'uso pubblico della strada il comune avrebbe potuto, eventualmente previo annullamento della d.i.a., adottare i provvedimenti occorrenti al ripristino dell'uso pubblico. Da quanto risulta agli atti di causa ciò non è avvenuto e quindi sussiste un difetto di istruttoria e motivazione.»

TAR VENETO, SEZIONE II n.405 del 18/03/2013 - Relatore: Alessandra Farina - Presidente: Amedeo Urbano

**Sintesi: E' onere del Comune fondare il proprio provvedimento di ripristino del libero transito sulla strada su idonei accertamenti circa la sussistenza dell'uso pubblico pregresso e sulla concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblica utilità.**

Estratto: «Sotto altro profilo, va altresì sottolineato, così come anticipato in sede cautelare, come l'asserito pubblico interesse della strada de qua, che non risulta inserita nell'elenco delle strade vicinali, non sia stato in alcun modo comprovato dall'amministrazione: il che evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto sussisteva l'onere da parte del Comune di fondare il proprio provvedimento di ripristino del libero transito sulla strada da idonei accertamenti circa la sussistenza dell'uso pubblico pregresso e della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblica utilità (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, n. 8030/2010).»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.227 del 12/03/2013 - Relatore: Roberto Maria Bucchi - Presidente: Francesco Corsaro

**Sintesi: La chiusura di un passaggio pubblico mediante un cancello in ferro non può ricondursi alla facoltà dello "ius excludendi alios", rientrando questa nelle prerogative del proprietario.**

Estratto: «6) Ciò premesso, osserva il Collegio che il primo e terzo motivo di ricorso sono destituiti di fondamento giuridico, in quanto il Comune resistente ha legittimamente esercitato un potere di autotutela previsto dalle norme succitate e richiamato nell'atto di concessione sottoscritto dal ricorrente in data 17.9.2002. Né, l'attività posta in essere può ricondursi alla facoltà dello "ius excludendi alios", rientrando questa nelle prerogative del proprietario.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.581 del 08/03/2013 - Relatore: Anna Maria Verlengia - Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: Il Comune, ai sensi dell'art. 378 all. F legge 2248/1865 e dell'art. 15 D. Lgs. Lgt. 1446/1918 può rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una situazione di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio.**

Estratto: «L'ordinanza impugnata rientra nell'ambito dei poteri di autotutela possessoria, conferiti al Sindaco dall'art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, e dall'art. 15 del D.L. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, disposizioni a tutt'oggi vigenti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3509, Tar Lazio, I quater, 3419/2007 e Tar Veneto, I, 2042/2010, in ordine alla vigenza, a tutt'oggi, della competenza sindacale). La competenza del Sindaco non è in discussione, come puntualmente affermato nelle pronunce sopra menzionate, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 378, legge 2248/1865, all. F, e dell'art. 15 del D.L. Lgt. 1446/1918, sono rimaste sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, convertito nella L. 18 febbraio 2009 n. 9, e di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 1 dicembre 2009 n. 179. Le disposizioni citate attribuiscono al Sindaco, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, un potere di autotutela di carattere possessorio, finalizzato alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, a prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale

(esistenza che tra l'altro prescinde anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali). Di fatto l'Amministrazione comunale, in base a tali precetti, può rimuovere i materiali ostatici al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una situazione di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio (v. CdS, IV, 8 giugno 2011 n. 3509, Tar Veneto, I, 2042/2010). Tale potere, come si è visto, prescinde dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale (Così anche Consiglio Stato, sez. V, 08 gennaio 2009, n. 25; Consiglio Stato, sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5209 Consiglio Stato, sez. IV, 06 aprile 2000, n. 1975). Ne consegue l'irrelevanza della invocata inesistenza della strada pedonale sulla documentazione catastale, l'unico presupposto essendo costituito dalla presenza di ostacoli al pubblico passaggio, circostanza incontestata, quando non avvalorata dalla intenzione espressa dalla ricorrente di impedire la discesa in un tratto caratterizzato dalla presenza di uno strapiombo (cfr. Consiglio Stato n. 25/2009)..»

**Sintesi: L'esistenza di opere che impediscono l'accesso pedonale ad una spiaggia libera legittimano l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti dall'art. 378 all. F legge 2248/1865 e dall'art. 15 D. Lgs. Lgt. 1446/1918.**

Estratto: «Nel caso di specie, le opere, di cui si ordina la rimozione, impediscono l'accesso pedonale alla spiaggia libera Remmese, ovvero ad aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'accesso deve essere sempre consentito. Né, peraltro, risulta allegata l'esistenza di titoli concessori che consentano il legittimo impedimento del pubblico passaggio. La perdita del carattere demaniale della strada, sul presupposto dell'essere venuta meno la destinazione al pubblico transito, circostanza invocata a fondamento del secondo motivo di ricorso, inoltre, appare smentita dalle numerose dichiarazioni d'atto notorio di cittadini e turisti menzionate nel provvedimento impugnato. Ad ulteriore supporto della legittimità dell'intervento sindacale, il terzo comma dell'art. 15 del dl. lgt. citato prevede che: "per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco può solo provvedere quando ne sia richiesto". Atteso che, nel caso sub iudice, il Sindaco risulta essere intervenuto a seguito di vari e reiterati esposti e denunce di cittadini e turisti, non si porrebbe nemmeno la questione in ordine alla sussistenza dell'uso pubblico del percorso pedonale che si intende riattivare con l'ordinanza gravata.»

TAR LAZIO, SEZIONE I QUATER ROMA n.9753 del 26/11/2012 - Relatore: Rita Tricarico - Presidente: Elia Orciuolo

**Sintesi: E' illegittimo il provvedimento che ordina la rimozione di alcuni sbarramenti al transito veicolare e/o pedonale, ai sensi dell'art. 55 cod. nav., se gli sbarramenti in questione non ricadono nell'area demaniale marina, né nella relativa fascia di rispetto.**

Estratto: «3 - L'esame ora si sofferma, invece, sull'ordinanza n. 176/2011, adottata ai sensi dell'art. 55 cod. nav., rispetto alla quale nel medesimo provvedimento giurisdizionale si è rilevato essere necessaria una verifica, tesa ad accertare se le barriere contestate ed, in particolare, per quanto qui interessa, se il cancello carrabile e pedonale insistente su via dei Cavalli Marini facente capo al Consorzio ricorrente ricadano in area del demanio marittimo o comunque si collochino entro la fascia di rispetto ivi prevista, con la precisazione dell'esatta

distanza in metri dall'area demaniale.3.1 – Dalla menzionata verifica è emerso che i due cancelli insistenti su via dei Cavalli Marini, oggetto del richiamato provvedimento comunale, non ricadono nell'area demaniale marina, né nella relativa fascia di rispetto (tale fascia è pari a 30 ml), essendo distanti dalla stessa 52,49 ml.4 - Ne deriva che, come correttamente dedotto in ricorso sub 1), sussiste la violazione del citato art. 55 cod. nav., trovandosi appunto i suddetti cancelli "al di fuori dell'area tutelata" dalla disposizione in parola. 5 - Si ravvisa altresì la violazione delle norme di partecipazione al procedimento di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., denunciata sub 4), non essendo stata data la comunicazione di avvio del relativo procedimento. Ove invece questa vi fosse stata, la partecipazione procedimentale che ne sarebbe scaturita avrebbe avuto portata sostanziale, impedendo, con l'apporto deduttivo e documentale, l'adozione del provvedimento impugnato.6 - In conclusione, l'impugnativa proposta con il presente ricorso, riguardante l'ordinanza n. 176/2011, deve essere accolta e, per l'effetto, detto provvedimento deve essere annullato.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.3364 del 29/12/2011 - Relatore: Giovanni Zucchini - Presidente: Angelo De Zotti

**Sintesi: Il fatto che la posa di un cancello impedirebbe l'accesso ad un tratto di un canale non è di per sé solo sufficiente a giustificare un provvedimento comunale di apertura al pubblico transito della strada vicinale, poiché le esigenze del Consorzio di bonifica possono essere soddisfatte con altre modalità rispettose del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, come ad es. la costituzione di un diritto di servitù in suo favore.**

Estratto: «Viene altresì richiamata la nota del 26.10.2009 del Consorzio (cfr. doc. 4 dello stesso), nella quale quest'ultimo lamenta che la posa di uno dei cancelli impedirebbe l'accesso ad un tratto del canale diramatore 18 Valle Seveso. Tuttavia tale nota, ammesso che rappresenti fatti veritieri, non è da sola sufficiente a giustificare un provvedimento comunale di apertura al pubblico transito della strada vicinale, ben potendo le esigenze del Consorzio essere soddisfatte con altre modalità rispettose del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e volte a meglio contemperare il diritto di proprietà degli esponenti con le esigenze dei tecnici del Consorzio di accedere al canale diramatore (si pensi, ad esempio, in caso di eventuale opposizione dei ricorrenti a tale accesso, alla costituzione di una servitù a favore del solo Consorzio, che è soluzione ben diversa dalla indiscriminata apertura al pubblico transito della strada vicinale).»

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.1612 del 07/09/2011 - Relatore: Giovanni Tulumello - Presidente: Filoreto D'Agostino

**Sintesi: Nel caso in cui manchi l'espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di autotutela inteso alla rimozione di ostacoli che pregiudicano la naturale funzione della strada è condizionato al preventivo accertamento dell'uso pubblico della strada, il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, ma con un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova.**

Estratto: «Osserva preliminarmente il Collegio che, pur a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, l'orientamento espresso dalla Sezione va rimeditato alla luce della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1441/2010, resa su fattispecie identica a seguito di appello interposto dal Comune odierno resistente avverso la sentenza di questa Sezione, n. 1114 del 24 giugno 2009. Ritiene infatti il giudice d'appello che "nella fattispecie in esame sia provata l'esistenza di una servitù di uso pubblico sulle strade in questione", e che dunque che "sulle strade in questione gravi una servitù pubblico di passaggio", trattandosi di vie costituenti " varchi a mare soggetti al pubblico transito anche veicolare". Sulla base di questo presupposto, ed esaminati nel merito anche i motivi dichiarati assorbiti in prime cure (peraltro identici ai motivi proposti nel presente ricorso), il C.G.A. ha dunque rigettato il ricorso proposto in primo grado. Rileva il collegio l'assoluta sovrapposibilità dei presupposti di fatto e delle censure in punto di diritto fra la fattispecie scrutinata dal C.G.A. nella decisione richiamata, e quella oggetto del presente giudizio. E', in particolare chiarito nel ricorso che la strada in questione "conduce al demanio marittimo". Le doglianze della parte ricorrente non si appuntano dunque su questo dato, ma sul profilo dell'appartenenza del bene. Ma su tale profilo, come detto, prevale quello funzionale dell'essere la strada destinata a varco a mare, e come tale soggetta alla disciplina del traffico veicolare legittimamente posta dall'amministrazione comunale. Il fatto che la strada sia stata chiusa non muta i termini della questione, dal momento che l'esercizio di poteri di regolazione della circolazione viaria di che trattasi soggiace ad un presupposto fattuale e, come ricordato, funzionale: nel caso in cui manchi l'espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di autotutela inteso alla rimozione di ostacoli che pregiudicano la naturale funzione della strada è condizionato al preventivo accertamento dell'uso pubblico della strada, il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, ma con un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 05 novembre 2010, n. 8030). E' dunque del tutto legittimo che l'amministrazione comunale sottoponga a disciplina limitativa del traffico veicolare una strada certamente adibita ad uso pubblico, in quanto utilizzata come varco a mare.»

TAR MARCHE n.471 del 10/06/2011 - Relatore: Giovanni Ruiu - Presidente: Luigi Passanisi

**Sintesi: L'esercizio del potere di autotutela inteso alla rimozione di ostacoli che pregiudicano la naturale funzione di una strada o un'area di passaggio pubblico è condizionato al preventivo accertamento di detto uso pubblico, il quale deve essere condotto con un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova.**

Estratto: «Ritenuto che il ricorso sia fondato, essendo fondati e assorbenti i dedotti vizi del mancato accertamento dell'uso pubblico dell'area e della violazione degli artt. 823 e 825 c.c., nonché dell'art. 378, comma 2, L. n. 2248 del 20.3.1865. Rilevato che l'esercizio del potere di autotutela inteso alla rimozione di ostacoli che pregiudicano la naturale funzione di una strada o un'area di passaggio pubblico è condizionato al preventivo accertamento di detto uso pubblico, il quale deve essere condotto con un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (Tar Emilia Romagna Bologna 5.11.2010 n. 8030). Rilevato che non appare contestato che, attualmente, la proprietà catastale dell'area sia del

ricorrente. Ritenuto che il provvedimento impugnato non sia supportato da sufficiente istruttoria con riguardo all'uso pubblico dell'area, limitandosi ad affermazioni apodittiche, in quanto il semplice esequimento di lavori di rifacimento della piazza e le non documentate affermazioni relative all'uso pubblico ventennale e alla sussistenza dei presupposti per l'usucapione (peraltro mai richiesta) risultano ben lontane dalla rigorosa prova di cui sopra.»

TAR VENETO, SEZIONE II n.863 del 19/05/2011 - Relatore: Angelo De Zotti - Presidente: Angelo De Zotti

**Sintesi: È illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente che ordini la rimozione di cancelli a sbarramento di una strada (asseritamente) adibita a pubblico transito qualora l'impedimento sussista da lungo tempo.**

Estratto: «Fondato appare, altresì, anche il denunciato vizio di violazione dell'art. 38 della legge 142/90 e il vizio di incompetenza, in quanto l'atto impugnato è stato dichiaratamente assunto dal Sindaco con i poteri di ufficiale di governo, classificando l'ordinanza "contingibile e urgente", ai sensi dell'ex art. 38, L. 142/90, ora sostituito dall'art. 54 del TUEL 267/2000, laddove il preteso impedimento al pubblico transito sussiste dall'anno 1994 e comunque da molti anni, circostanza che esclude ex se che la c.d. difesa della servitù pubblica di passaggio, peraltro sconosciuta in sede giudiziaria, potesse avvenire con il ricorso al suddetto potere di ordinanza contingibile ed urgente nella specie esercitato con i provvedimenti impugnati (in merito ai presupposti per l'esercizio del potere extra ordinem cfr. Cons. St. V sez. 3765/09; TAR Veneto II sez. 522/07).»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.622 del 06/04/2011 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Angela Radesi

**Sintesi: L'ordine di rimuovere una sbarra è sufficientemente motivato se assume a presupposto l'apertura dell'accesso da tempo immemorabile e identifica nell'installazione della sbarra di chiusura la causa dell'interruzione dell'uso pubblico consolidato nel tempo.**

Estratto: «Con la terza doglianza gli esponenti deducono che il Comune non ha svolto un'adeguata istruttoria, accompagnata da esauriente motivazione, sulla concreta idoneità della strada in questione a soddisfare esigenze di carattere generale e sulla sussistenza di un titolo valido per l'affermazione del diritto all'uso pubblico. Il rilievo è infondato. Il contestato provvedimento assume a presupposto l'apertura dell'accesso da tempo immemorabile e identifica nell'installazione della sbarra di chiusura la causa dell'interruzione dell'uso pubblico consolidato nel tempo. In tal modo l'amministrazione dà contezza delle ragioni che presiedono all'ordine di rimessa in pristino. Tale provvedimento ha fatto seguito a segnalazioni e reclami di cittadini e del Presidente della Circoscrizione Ovest circa i disagi provocati dalla recente chiusura (documenti n.5, 7 e 8 depositati in giudizio dal Comune), segnalazioni che testimoniano l'apertura al pubblico transito della strada in questione da epoca remota.»

**Sintesi: Ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione di una sbarra è sufficiente la notifica ad uno dei comproprietari, in quanto l'esecuzione dell'ordine impartito dal Comune presuppone la materiale disponibilità, da parte del destinatario dell'ordine stesso, del bene da rimuovere.**

Estratto: «La quinta censura è incentrata sulla carenza di legittimazione passiva, ovvero sull'impossibilità di ottemperare all'ordine impugnato in quanto il medesimo non è stato indirizzato anche al signor B.R., comproprietario al 50%. Il motivo è infondato. La mancata notifica ad uno dei comproprietari non inficia di per sé la validità della contestata misura ripristinatoria, ma semmai incide sulla relativa conoscenza. Ai fini della legittimità dell'atto in questione è cioè sufficiente la notifica ad uno dei comproprietari, in quanto l'esecuzione dell'ordine impartito dal Comune presuppone la materiale disponibilità, da parte del destinatario dell'ordine stesso, del bene da rimuovere, disponibilità che i ricorrenti effettivamente hanno.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.8539 del 07/06/2010 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: I provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico.**

Estratto: «4.a.1.- In linea di diritto va osservato che l'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagiata il normale godimento del passaggio pubblico. In particolare, i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico. In siffatte ipotesi, tuttavia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.21 del 15/01/2010 - Relatore: Mario Mosconi - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: La semplice necessità di ripristinare l'uso pubblico di una strada vicinale giustifica l'ordine di rimozione di un cancello che ne ostacola l'accesso, senza necessità di una specifica e puntuale motivazione.**

Estratto: «5. Il ricorso è privo di pregio.5.1. Ed invero, è certo – per atti catastali – non essendovi così alcuna necessità di verifica nemmeno di profilo incidentale – che la strada in discussione è di carattere vicinale, che la stessa è d’uso pubblico e che tale vicinalità e il detto uso sussistono ben oltre le aree di interesse del ricorrente; così come è certo che il luogo di insistenza del cancello di cui si è ordinata la rimozione inerte le pertinenze della detta strada.5.2. Di talché la semplice necessità di ripristinare il detto uso pubblico già di per sé giustifica il relativo dispositivo dell’atto impugnato (CDS Sez. V, 8.1.2009 n. 25).5.3. Risulta poi che, nella fattispecie, competeva al Sindaco per evidenti ed ovvie ragioni d’urgenza, dar corso ad una siffatta forma anche di autotutela possessoria che, di norma, non ammette eccessivi indugi (CDS Sez. V, 7.9.2006 n. 5209 e ut supra).»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> PRIVATIZZAZIONE ANAS, IRRILEVANZA**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2829 del 24/05/2013 - Relatore: Oberdan Forlenza - Presidente: Giorgio Giaccardi

**Sintesi: Il regime dei beni trasferiti all’ANAS resta regolato dagli artt. 823 e 829 c.c...**

Estratto: «Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affrontare, con una pluralità di decisioni dalle conclusioni delle quali non vi è ragione di discostarsi nella presente sede (v., tra le altre, Sez. IV, 24 febbraio 2011 n.1230), sia il problema della natura giuridica dell’ANAS, sia il problema della persistenza, in capo alla medesima, dei poteri di autotutela esecutiva. Si è già affermato che: “pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l’art. 7 che ha ulteriormente trasformato l’ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto ANAS approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell’Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l’autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni “...non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile...” e che ANAS, anche nella sua nuova veste, “...esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario...”.Pertanto, non è certamente di ostacolo al riconoscimento di detto potere di autotutela la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 466 del 1993) e più di recente anche dalla Corte di Cassazione (cfr., sez. III<sup>^</sup>, n. 25268 del 16 ottobre 2008).”In definitiva, la giurisprudenza, per un verso, ha riconosciuto la permanenza della natura pubblica dell’ANAS e la titolarità di poteri di autotutela in capo alla stessa; per altro verso, ha riconosciuto che il regime dei beni trasferiti all’ANAS resta regolato dagli artt. 823 e 829 c.c..Inoltre, è stato affermato che “escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato . . . costituiscano patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni

affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest'ultimo". Resta dunque fermo il regime giuridico dei beni trasferiti al nuovo soggetto, in quanto strumentali al raggiungimento del fine pubblico e dei compiti istituzionali dell'Ente, e dunque l'esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte di ANAS, che di tale potere continua ad essere titolare. Alla luce di ciò, non possono assumere rilievo comportamenti delle parti e ad atti diversi e distinti da quello effettivamente regolante il rapporto, nonché a situazioni personali e familiari, tenuto conto dell'accertata natura concessoria dell'atto di assegnazione della casa cantoniera (atto peraltro mancante nel caso di specie).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1233 del 24/02/2011 - Relatore: Guido Romano -  
Presidente: Gaetano Trotta

**Sintesi: Anche dopo la doppia fase di privatizzazione dell'ANAS, il nuovo assetto di detto Ente ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto societario permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo sia i poteri pubblicistici propri dell'Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l'autotutela amministrativa esercitata.**

**Sintesi: La natura formalmente privatistica dell'ANAS non è certamente di ostacolo al riconoscimento del potere di autotutela, ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico.**

Estratto: «6. - L'appello è fondato. Ritiene il Collegio che possa convenirsi con parte appellante che pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell'originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l'art. 7 che ha ulteriormente trasformato l'ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto di detto Ente ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto societario permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell'Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l'autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni "...non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile..." e che ANAS, anche nella sua nuova veste, "...esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario...". Pertanto, non è certamente di ostacolo al riconoscimento di detto potere di autotutela la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 466 del 1993) e più di recente anche dalla Corte di Cassazione (cfr., sez. III<sup>a</sup>, n. 25268 del 16 ottobre 2008). Infatti, va condiviso l'avviso che la dicotomia ente pubblico-società di diritto privato si è andata stemperando nel tempo, sia in sede normativa, sia in sede giurisprudenziale, in ragione dell'utilizzo sempre più consistente del relativo modello nel settore pubblico (in prevalenza per meglio gestire rilevanti interessi pubblici, specialmente in tema di servizi) e per effetto degli indirizzi provenienti dalla normazione comunitaria favorevoli ad una nozione sostanziale di impresa pubblica, così come la conclusione che, in assenza di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico delle S.p.A. pubbliche non è diverso da quello che lo stesso soggetto aveva

quando rivestiva la forma giuridica di ente pubblico economico. Dunque, ben può essere riconfermata, anche nel nuovo regime introdotto dal D.L. n. 138 del 2002, la linea interpretativa seguita da questa Sezione (cfr., sez. IV<sup>a</sup>, n. 510 del 14 febbraio 2008) nel previgente regime introdotto con il D.Lgs. n. 143 del 1994 di trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico (cfr., sez. IV<sup>a</sup>, n. 510 del 14 febbraio 2008 con la quale è stato riconosciuto in capo al citato ex ente pubblico economico il potere di agire in autotutela amministrativa per lo sgombero, anche in quel caso, di una casa cantoniera occupata sine titulo da un suo ex dipendente, pur dopo la cessazione dalla carica rivestiva in costanza di servizio) atteso che permangono in capo anche al nuovo soggetto societario, soltanto organizzato e gestito in forma privatistica, sia le stesse connotazioni pubblicistiche del pregresso ente pubblico economico, sia gli stessi diritti e poteri pubblicistici propri dell'ente proprietario dei beni trasferiti -il cui regime resta espressamente regolato dagli articoli 823 ed 829 c.c.- sia la sottoposizione, quale sostanziale soggetto pubblico, al controllo della Corte dei Conti, sia la facoltà di avvalersi del patrocinio erariale per le liti attive e passive (cfr., sulla natura sostanziale della nuova S.p.a., anche sez. IV<sup>a</sup>, n. 1033 del 2006, che riconosce ad ANAS la qualità di "...organo indiretto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti..."). Infatti, dalla lettura delle disposizioni in questione emerge che entrambi i legislatori hanno seguito la comune intenzione, non nuova nel regolamento delle c.d. privatizzazioni di strutture pubbliche, di scindere la proprietà dei beni dalla loro gestione, così che soltanto quest'ultima resti affidata al nuovo soggetto societario, con la conseguenza che l'intervenuta "trasformazione" non incide minimamente sulla natura demaniale e/o patrimoniale indisponibile dei beni (strade e loro pertinenze) che rimangono, dunque, in mano pubblica, come espressamente riconosce la legge ed anche il nuovo statuto della S.p.a. ANAS, approvato con il decreto interministeriale 25 giugno 2010. Conseguenza che, escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato (quale nella specie la strada statale n. 9) costituiscano patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest'ultimo. In conclusione, l'appello merita di essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va disposta la reiezione del ricorso di primo grado.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1230 del 24/02/2011 - Relatore: Guido Romano -  
Presidente: Gaetano Trotta

**Sintesi: Non è di ostacolo al riconoscimento del potere di autotutela dell'ANAS la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto, ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico.**

Estratto: «6.1 - Ritiene il Collegio che possa convenirsi con parte appellante che pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell'originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l'art. 7 che ha ulteriormente trasformato l'ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto ANAS approvato con D.I. del 25 giugno 2010,

sia i poteri pubblicistici propri dell'Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l'autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni "...non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile..." e che ANAS, anche nella sua nuova veste, "...esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario...". Pertanto, non è certamente di ostacolo al riconoscimento di detto potere di autotutela la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 466 del 1993) e più di recente anche dalla Corte di Cassazione (cfr., sez. III<sup>^</sup>, n. 25268 del 16 ottobre 2008). Infatti, va condiviso l'avviso che la dicotomia ente pubblico-società di diritto privato si è andata stemperando nel tempo, sia in sede normativa, sia in sede giurisprudenziale, in ragione dell'utilizzo sempre più consistente del relativo modello nel settore pubblico (in prevalenza per meglio gestire rilevanti interessi pubblici, specialmente in tema di servizi) e per effetto degli indirizzi provenienti dalla normazione comunitaria favorevoli ad una nozione sostanziale di impresa pubblica, così come la conclusione che, in assenza di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico delle S.p.A. pubbliche non è diverso da quello che lo stesso soggetto aveva quando rivestiva la forma giuridica di ente pubblico economico.»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> RICHIESTA DELLA TOSAP**

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: La richiesta del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi pubblici esprime la consapevolezza del Comune sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva, contribuendo a giustificare, anche a distanza di tempo, l'esercizio del potere di ripristino in via amministrativa.**

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI,**

**CASISTICA --> STRADE --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO**

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.581 del 08/03/2013 - Relatore: Anna Maria Verlengia  
- Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: In presenza di ostacoli su una strada non soggetta ad uso pubblico, il Sindaco può comunque attivare i poteri di autotutela possessori previsti dall'art. 15 D. Lgs. Lgt. 1446/1918 qualora vi siano vari e reiterati esposti di turisti e cittadini che si vedono impedito l'accesso pedonale ad una spiaggia libera.**

Estratto: «Nel caso di specie, le opere, di cui si ordina la rimozione, impediscono l'accesso pedonale alla spiaggia libera Remmese, ovvero ad aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'accesso deve essere sempre consentito. Né, peraltro, risulta allegata l'esistenza di titoli concessori che consentano il legittimo impedimento del pubblico passaggio. La perdita del carattere demaniale della strada, sul presupposto dell'essere venuta meno la destinazione al pubblico transito, circostanza invocata a fondamento del secondo motivo di ricorso, inoltre, appare smentita dalle numerose dichiarazioni d'atto notorio di cittadini e turisti menzionate nel provvedimento impugnato. Ad ulteriore supporto della legittimità dell'intervento sindacale, il terzo comma dell'art. 15 del dl. lgt. citato prevede che: "per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco può solo provvedere quando ne sia richiesto". Atteso che, nel caso sub iudice, il Sindaco risulta essere intervenuto a seguito di vari e reiterati esposti e denunce di cittadini e turisti, non si porrebbe nemmeno la questione in ordine alla sussistenza dell'uso pubblico del percorso pedonale che si intende riattivare con l'ordinanza gravata.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.1336 del 19/11/2010 - Relatore: Giulio Veltri -  
Presidente: Ettore Leotta

**Sintesi: E' illegittimo il provvedimento di autotutela, relativo ad un bene rientrante nel demanio marittimo, che non tenga conto del fatto che il bene è stato successivamente incluso nel demanio stradale ed è stato altresì oggetto di apposita convenzione con l'ANAS.**

Estratto: «Come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella relazione allegata al controricorso, l'ingiunzione è stata emessa sul presupposto della sola demanialità marittima dell'area così come rilevata dalle risultanze catastali, non tenendo in considerazione l'esistenza della convenzione stipulata dal ricorrente con l'ANAS sul presupposto del diverso titolo demaniale (stradale) e la pertinenza stradale delle opere in cemento armato esistenti. Ciò è sufficiente, a prescindere dal titolo di demanialità effettivamente attribuibile all'area collocata al di sotto ed in corrispondenza del viadotto stradale, ad evidenziare l'erronea valutazione delle circostanze di fatto compiuta dall'amministrazione in occasione ed ai fini dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente riteneva, infatti, di essere in possesso di un titolo validamente rilasciato dall'amministrazione titolare del relativo potere, a fronte del quale corrispondeva periodicamente un canone. Se vi fosse stato un problema di formalizzazione del passaggio dell'area de qua, dal demanio marittimo a quello stradale, tale da giustificare il tenore inibitorio dell'ingiunzione gravata, esso avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato nel corpo motivazionale dell'ordinanza

impugnata, fermo restando, in sede processuale, l'onere di impugnazione incidentale della convenzione stipulata dall'ANAS sul presupposto della demanialità stradale dell'area.»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI**

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.1135 del 23/08/2013 - Relatore: Richard Goso - Presidente: Giuseppe Caruso

**Sintesi: Una volta accertato l'originario effettivo pubblico transito sulla strada, il provvedimento sindacale che ne ordina il ripristino si fonda legittimamente sulla constatazione dell'abusiva alterazione di tale destinazione, anche nel caso in cui la strada non sia da tempo più utilizzata dalla collettività e addirittura sia divenuta impraticabile.**

Estratto: «Tali rilievi non sono idonei a rivelare l'esistenza del denunciato vizio di legittimità. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, la prova concernente l'originario uso pubblico della strada in questione la quale, nel tratto che si snoda nel territorio del Comune di Follo, risulta inserita nell'elenco delle strade pubbliche di quest'ultima località, sotto la denominazione "mulattiera Carnea Polverara". Ulteriori elementi a comprova dell'antecedente uso pubblico della strada si desumono dalla relazione congiuntamente sottoscritta dal tecnico e dal personale della polizia municipale di Riccò del Golfo, dalla quale si evince che essa era utilizzata dagli abitanti delle frazioni di Polverara (Riccò del Golfo) e di Carnea (Follo) come normale collegamento fra le due località nonché per raggiungere il centro abitato di Follo. La plausibilità di quest'ultima affermazione trova conferma nel fatto che la frazione Polverara apparteneva, fino al 1926, al Comune di Follo, cosicché i residenti della prima località, dovendo recarsi presso la sede comunale per acquisire certificazioni varie, avevano necessità di utilizzare la strada in questione. Si soggiunge che, difettando la convinzione circa l'esistenza di un diritto di uso pubblico della strada, non si spiegherebbe l'iniziativa assunta dall'odierno ricorrente allo scopo di pervenire, d'intesa con il Comune di Riccò del Golfo, alla traslazione delle medesima in una diversa sede (cfr. verbale del 16 marzo 2009, in atti). Una volta accertato l'originario effettivo pubblico transito sulla strada, il provvedimento sindacale che ne ha ordinato il ripristino si fonda legittimamente sulla constatazione dell'abusiva alterazione di tale destinazione, anche nel caso in cui la strada non sia da tempo più utilizzata dalla collettività e addirittura sia divenuta impraticabile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, il disuso prolungato di una strada vicinale da parte della collettività e l'inerzia dell'amministrazione nella cura della stessa non costituiscono elementi sufficienti a comprovare in modo inequivoco la cessazione della destinazione del bene, anche solo potenziale, all'uso pubblico (cd. sdemanializzazione tacita), essendo ulteriormente necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che l'amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino dell'uso pubblico della strada (cfr., fra le molte, T.A.R. Umbria, 13 gennaio 2006, n. 7). Nel caso in esame, l'esistenza di un persistente interesse dell'Autorità comunale al mantenimento dell'uso pubblico del collegamento garantito dalla strada vicinale è sufficientemente comprovato dagli incontri svoltisi con l'odierno ricorrente allo scopo, come già accennato, di concordare una

traslazione del tracciato stradale, nonché dagli interventi con cui, in epoca recente, è stata sanzionata l'esecuzione di opere abusive realizzate dal ricorrente medesimo lungo il sedime stradale. Ne consegue la diagnosi di infondatezza della censura in esame.»

TAR ABRUZZO n.696 del 25/10/2012 - Relatore: Maria Abbruzzese - Presidente: Saverio Corasaniti

**Sintesi: E' legittimo l'esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubblico (ex artt. 823 e 835 C.C. e 378, L. n.2248/1865, All. F), finalizzato all'ordinato ripristino, in caso di preesistenza di fatto dell'uso pubblico, definita dalle condizioni effettive dei luoghi atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio, e la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività.**

Estratto: «Giova evidenziare preliminarmente in fatto che l'area in questione, di proprietà della ricorrente, è prospiciente e confinante con strada comunale (menzionata nello stesso decreto di trasferimento con il quale la ricorrente ha acquisito la sua proprietà tra i riferimenti confinari e allo stesso modo indicata nell'allegato tipo di frazionamento del 10.8.1991 n.1583); è ragionevole dunque pensare, in considerazione dello stato dei luoghi (la stradina si inerpica attraverso costruzioni su ambo i lati) e in mancanza di prova contraria circa l'uso esclusivo, che l'area in questione, prima delle opere contestate, fosse di fatto utilizzata, come la stradina, per il passaggio e la sosta dei veicoli; la strada in questione, peraltro, non è affatto a fondo cieco ma si collega con altra viabilità pubblica, come evidenziato dalla difesa comunale ed evincibile dalla planimetria catastale in scala 1:2000/1000 inserita nella tavola 1 allegata alla DIA presentata in data 10.3.20056 dalla stessa ricorrente, acquisita al protocollo comunale al n.11744; la stradina, dunque, integra il collegamento tra la viabilità che si addentra nell'abitato di Scapriano Basso con quella principale che porta a Scapriano Alto.Tenuto conto di quanto precede, resta dunque arduo distinguere tra la stessa strada comunale e l'area, di proprietà privata ad essa prospiciente, sul rilievo che, posta la sicura utilizzazione della (contermine) strada da parte di una collettività indifferenziata uti cives, la ricorrente non ha al contrario dimostrato (né in sede procedimentale né nella presente sede giudiziaria) che l'area ad essa prospiciente fosse invece utilizzata in modo diverso.Deve dunque concludersi che l'area in questione, fino all'intervento contestato, è stata fruita dalla collettività in maniera e con modalità non dissimili da quanto fatto per la confinante stradina, assicurando di fatto, come sostiene la difesa comunale, la disponibilità di uno spazio aperto all'uso pubblico viario che da un minimo di 5.50 metri ha raggiunto finanche gli 8.30 metri di larghezza.Ed è del pari incontestabile che l'intervento di recinzione venga a limitare le modalità di pubblica fruizione dell'area così come fino a quel momento esercitate, comportando il restringimento della carreggiata esistente, come accertato dalla Polizia Municipale nella relazione di servizio del 23.5.2006.Il che abilita senz'altro l'Amministrazione all'intervento repressivo contestato con il provvedimento impugnato che, tenuto conto delle considerazioni che precedono, si appalesa immune dalle sollevate censure.Invero, la descritta situazione dei luoghi e la natura dell'intervento contestato ha consentito all'Amministrazione di esercitare il potere di tutela possessoria di diritto pubblico (ex artt. 823 e 835 C.C. e 378, L. n.2248/1865, All. F), finalizzato all'ordinato ripristino, stante la sopraindicata preesistenza di fatto dell'uso pubblico, definita dalle condizioni effettive dei luoghi atte a dimostrare la sussistenza dei

requisiti del passaggio, e la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi (quella effettuata dalla ricorrente) che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr. C.G.A.R.S., n.244/2003; Cons. di Stato, sez.V, n.5692/2000 e 1155/2001).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3891 del 22/06/2010 - Relatore: Francesco Caringella -  
Presidente: Pier Giorgio Trovato

**Sintesi: L'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade vicinali fonda una presunzione che legittima il potere sindacale di ripristino dell'uso pubblico ed è suscettibile di contestazione solo con la proposizione di un'azione negatoria di fronte al G.O..**

Estratto: «Ritenuto, in adesione a consolidata giurisprudenza, che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade vicinali soggette a uso pubblico comporta una presunzione della sussistenza del diritto di pubblico transito sulla strada che può essere vinta solo con l'esperimento dell'actio negatoria servitutis di fronte al giudice ordinario, ai sensi del disposto dell'art. 20, Il comma dell'all. "F" alla legge n. 2248 del 1865;Rilevato che, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, la sussistenza di tale iscrizione costituisce presupposto che fonda la legittimazione del Comune all'esercizio del potere di ripristino dell'uso pubblico stesso, estrinsecazione del potere di autotutela possessoria;Rilevato che, nel caso di specie, il presupposto dell'iscrizione è integrato dalla deliberazione consiliare 20.12.2006 n. 86 con cui il Comune, sulla scorta della valorizzazione di una pluralità di indici sintomatici (cfr., ex plurimis, assenza di limitazioni all'accesso, uso indiscriminato da parte di un numero indeterminato di utenti dell'adiacente strada pubblica, concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze di interesse generale), ha classificato l'area in questione come "privata ad uso pubblico", inserendola negli elenchi delle strade pubbliche,Ritenuto pertanto, in applicazione delle coordinate ermeneutiche prima esposte, che detta iscrizione fonda una presunzione che legittima il potere sindacale di ripristino dell'uso pubblico ed è suscettibile di contestazione solo con la proposizione di un'azione negatoria che nella specie risulta effettivamente incardinata innanzi al Tribunale di Treviso;»

TAR ABRUZZO n.317 del 10/04/2010 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Cesare Mastrocola

**Sintesi: Nel caso in cui venga ordinato il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale iscritta negli elenchi, in sede amministrativa si deve ritenere sussistente il diritto della collettività e il Sindaco ben può emanare il provvedimento di autotutela possessoria, salvo che colui che contesta l'esistenza del diritto può agire dinanzi al giudice ordinario, eventualmente esperendo l'"actio negatoria servitutis".**

Estratto: «per costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 19 maggio 2003, n. 1926) nel caso in cui venga ordinato il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale iscritta negli elenchi, in sede amministrativa si deve ritenere sussistente il diritto della collettività (art. 20, comma 1, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F) e il Sindaco ben può emanare il provvedimento di autotutela possessoria, sicché colui che contesta l'esistenza del diritto può agire dinanzi al giudice ordinario, eventualmente esperendo

l'"actio negatoria servitutis", giusta quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, cit., il cui contenuto è stato ribadito dall'art. 18, comma 1, d.lg. 1 settembre 1918 n. 1446 (T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 7 settembre 1999, n. 769; Cons. Stato, V, 4 nov. 1999, n. 1809; Cons. Stato, V, 2 novembre 1998, n. 1558; T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 29 novembre 1996, n. 2124; Cons. Stato, V, 2 aprile 1995, n. 522).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.991 del 26/02/2010 - Relatore: Sergio Conti - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: Presupposti di legittimità dell'esercizio del potere di autotutela possessoria delle strade vicinali (art. 15 D. L. Lgt. 1446/1918) sono: a) la preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada, anche se questa sia del tutto privata; b) la sopravvenienza di un'alterazione del preesistente stato di fatto, che abbia frapposto impedimenti all'uso pubblico della strada medesima.**

**Sintesi: L'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti per le strade vicinali dall'art. 15 D. L. Lgt. 1446/1918 presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela.**

**Sintesi: In mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di tutela del sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, bensì mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova.**

Estratto: «Ancorché l'atto impugnato non rechi il richiamo ad alcuna disposizione normativa, non pare possa dubitarsi del fatto che il Sindaco abbia inteso utilizzare nella fattispecie il potere c.d. di autotutela possessoria delle strade vicinali, ad esso attribuito dall'art. 15 D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, Presupposti di legittimità dell'esercizio del suddetto potere sono: a) la preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada, anche se questa sia del tutto privata; b) la sopravvenienza di un'alterazione del preesistente stato di fatto, che abbia frapposto impedimenti all'uso pubblico della strada medesima. In materia, costante giurisprudenza ritiene legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio del sindaco l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) e della sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., C.G.A.R.S., 18 giugno 2003 n. 244). Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche - la classificazione delle strade avendo, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva - bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate

dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile)" (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 01 dicembre 2003 , n. 7831; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5692; id., Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1155).Pertanto l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti per le strade vicinali dall'art. 15 d.lg. 1 settembre 1918 n. 1446 presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela ( T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006 , n. 1599).Si prescinde dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale, che tra l'altro prescinderebbe anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali, e sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, quando sussista quantomeno una situazione di fatto di oggettivo possesso di un pubblico passaggio.Nel caso in cui il provvedimento di ripristino riguardi una strada non contemplata nell'elenco di quelle assoggettate ad uso pubblico, l'amministrazione deve porre a suo fondamento idonei accertamenti sulla sussistenza dell'uso pubblico pregresso e sulla concreta idoneità della strada a soddisfare attualmente esigenze di pubblica utilità ( T.A.R. Umbria, 13 gennaio 2006 , n. 7).Pertanto, in mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di tutela del sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, bensì mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova (CS, sez.V, n. 522 del 7/4/1995; Tar Lombardia, BS, n. 769 del 7/9/1999; Tar Sardegna, n. 1246 del 21/12/2000).»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> PARCHEGGIO ABUSIVO**

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE I PENALE del 06/06/2013 - Relatore: Diana Bottillo - Presidente: Diana Bottillo - Parti: Imputato: S.P.

**Sintesi: L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma quindicesimo-bis del Codice della Strada.**

Estratto: «Orbene, tanto premesso, ritiene questo Giudice che l'imputato vada assolto quanto al profilo della materialità del reato.Dalle risultanze dibattimentali è emerso che il S. è stato sorpreso dalla P.G. intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo di veicoli in un'area pubblica di proprietà del Comune di Napoli Ebene, premesso che l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma quindicesimo-bis del Codice della Strada (cfr.Sez. 1, Sentenza n. 47886 del 06/12/2011 Imputato: Srioua), non può ritenersi raggiunta la prova dell'invasione dell'area pubblica - nel significato normativo attribuito dalla legge per la sussistenza della fattispecie delittuosa- non

risultando dimostrata la permanenza sull'altrui bene immobile protrattasi nel tempo per una durata che sia apprezzabile e dovendosi escludere, in ragione delle circostanze fattuali emerse, che la condotta dell'imputato, protesa alla attività di parcheggiatore abusivo, sia stata effettivamente rivolta all'occupazione del bene di proprietà del Comune di Napoli. Non è infatti emerso dall'attività investigativa che il S. avesse occupato l'area pubblica in modo stabile e permanente risultando, di contro, in assenza di prove di diverso tenore, la precarietà dell'invasione e l'occasionalità dell'utilizzo dell'area a fini dello svolgimento dell'attività di parcheggio non autorizzato. Alla luce di tali emergenze processuali, s'impone la pronuncia assolutoria con la formula di cui al dispositivo.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI**

TAR VENETO, SEZIONE I n.1231 del 06/11/2013 - Relatore: Roberto Vitanza - Presidente: Bruno Amoroso

**Sintesi: Il concessionario del tratto autostradale esercita sulle aree di servizio le medesime potestà e funzioni amministrative dell'Ente concedente.**

Estratto: «Parimenti il Tribunale conviene circa la sua competenza a scrutinare il presente ricorso, così che deve preliminarmente respingersi l'eccezione avanzata dalla ricorrente, anche nella memoria prodotta in data 10 marzo 2013, circa la esclusiva competenza del giudice ordinario a valutare la presente vicenda processuale, in considerazione del fatto che la questione riguarderebbe una questione afferente il rapporto contrattuale, così che la natura privatistica della questione escluderebbe la presenza e la lesione di interessi legittimi. Ora, osserva il Collegio, il petitum introdotto dalla ricorrente con il ricorso oggetto della presente valutazione non attiene punto alla interpretazione, ovvero alla violazione della relazione sinallagmatica che disciplina la sub concessione, ma riguarda ed attiene esclusivamente al provvedimento di revoca della sub concessione, di cui è titolare la predetta in forza del contratto del 18 ottobre 1965 e delle successive proroghe. E' pacifico che la individuazione della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, deve essere elaborata alla stregua del petitum sostanziale ( art.7 cpa), così come definito dalle storiche decisioni della Corte di Cassazione ( n.2680/1930) e dal Consiglio di Stato (A.P. n. 1/1930), pacificamente e costantemente ribadito dai diversi plessi giurisdizionali ( Cass. Civ. s.u. 26 maggio 2004, n. 10180 e Cons. St., sez. V, 5 giugno 2012, 3298), e recentemente precisato e valorizzato da Corte Costituzionale n. 204/2004 e n.191/2006. Pertanto, in questi termini, il ricorso proposto deve essere affidato all'esclusivo scrutinio del giudice amministrativo. In altre parole la natura intrinseca della questione sottoposta al giudizio del Collegio attiene, esclusivamente alla legittimità, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo del provvedimento autoritativo adottato, questione questa che non attiene punto ad aspetti contrattuali della vicenda e, quindi, inerenti alla eventuale lesione di diritti soggettivi del ricorrente, affidati, come è noto, allo scrutinio del giudice ordinario, ma riguarda esclusivamente il potere del concessionario di provvedere in modo autoritativo a recidere il rapporto in essere, cui conseguono, pacificamente, esclusivi interessi legittimi (Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo 2009 , n. 1623). Inoltre, è pacifico ed indiscusso che la vicenda riguarda un'area demaniale pubblica, così infatti sono configurate le aree di servizio